SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 132° — Numero 32**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 7 febbraio 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

Ministero dell'industria
del commercio e dell'artigianato

Ministero delle finanze

Ministero del lavoro
e della previdenza sociale

Ministero del tesoro

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 7 febbraio 1991, n. 36.

Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto di cose per conto di terzi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di credito d'imposta per le imprese esercenti l'autotrasporto di cose per conto di terzi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 febbraio 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. In aggiunta al limite di spesa previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, nonché a quello previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, è prevista per l'anno 1991 la spesa di lire 150 miliardi.

2. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle finanze, a norma del comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, da emanarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è stabilito l'ammontare di credito attribuibile per ciascun veicolo.

3. L'eccedenza del credito d'imposta, determinato annualmente con il decreto di cui al comma 2, non assorbita per i versamenti da effettuare nel relativo periodo d'imposta, può essere scomputata in base al presente decreto sui versamenti da effettuare nel periodo d'imposta successivo.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari a lire 150 miliardi per l'anno 1991, si provvede con quota parte delle maggiori entrate conseguenti al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 gennaio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 31 gennaio 1991, adottato ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BERNINI, *Ministro dei trasporti*

CARLI, *Ministro del tesoro*

FORMICA, *Ministro delle finanze*

CIRINO POMICINO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

91G0070

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1990.

Rimozione dalla carica di un consigliere del comune di Poggiomarino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consigliere del comune di Poggiomarino (Napoli) sig. Antonio Izzo, eletto nelle consultazioni del 19 maggio 1990 nella lista civica DC, è stato condannato dal tribunale di Napoli alla pena di anni sei e mesi sei di reclusione per i reati di cui all'art. 416-*bis*, che integra, per effetto della legge 13 settembre 1982, n. 646, l'art. 416 del codice penale ed agli articoli 81, 110 e 629 del codice penale, con interdizione perpetua dai pubblici uffici;

Constatato che la funzione rappresentativa della comunità locale risulta incompatibile con la permanenza in seno all'amministrazione medesima di un soggetto condannato per il reato di associazione di tipo mafioso;

Constatato inoltre che, in relazione alla particolare gravità del reato, l'espletamento della carica elettiva consiliare è in contrasto con la posizione penale indicata;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del suddetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di Poggiomarino.

Visto il decreto del prefetto di Napoli n. 1526/Sds/Gab del 27 ottobre 1990, con il quale il predetto consigliere viene sospeso dalla carica ai sensi dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Antonio Izzo è rimosso dalla carica di consigliere del comune di Poggiomarino (Napoli).

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1990

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consigliere del comune di Poggiomarino (Napoli) sig. Antonio Izzo (lista civica DC), come comunicato dal prefetto di Napoli, è stato condannato alla pena di anni sei e mesi sei di reclusione per i reati di cui all'art. 416-*bis* che integra, per effetto della legge 13 settembre 1982, n. 646, l'art. 416 del codice penale ed agli articoli 81, 110 e 629 del codice penale, con interdizione perpetua dai pubblici uffici.

In relazione alla particolare gravità del reato per il quale il predetto amministratore ha riportato condanna, si rende opportuno provvedere con urgenza ad eliminare il potenziale inquinamento della vita amministrativa e democratica dell'ente pubblico, la cui funzione rappresentativa della comunità locale è assolutamente incompatibile con la permanenza in seno all'amministrazione medesima di un soggetto condannato in quanto appartenente ad una associazione di tipo mafioso.

Il prefetto di Napoli, ricevuta la segnalazione del tribunale di Napoli con la quale viene comunicata la condanna del suddetto amministratore, ha disposto, con decreto n. 1526/Sds/Gab del 27 ottobre 1990, adottato ai sensi dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, la sospensione del sig. Antonio Izzo dalle funzioni di consigliere del comune di Poggiomarino e con nota pari numero del 9 novembre 1990 ha interessato questo Ministero per le competenti valutazioni e determinazioni ai fini del primo comma dell'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Tutto ciò premesso, si ritiene che ricorrano le condizioni per addivenire alla rimozione del suddetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di Poggiomarino, essendosi verificata una delle ipotesi disciplinate dal citato art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del sig. Antonio Izzo dalla carica di consigliere del predetto ente locale.

Roma, 27 dicembre 1990

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

91A0568

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1991.

Rimozione dalla carica del sindaco del comune di Albenga.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il sig. Angelo Viveri è stato eletto nel comune di Albenga (Savona) nelle consultazioni del 13 novembre 1988 nella lista civica del PCI, ricoprendo la carica di sindaco;

Considerato che il predetto amministratore si è reso responsabile di gravi e persistenti violazioni di legge perpetrate nell'espletamento delle funzioni proprie della carica ricoperta;

Considerato, inoltre, che la permanenza in carica del suddetto amministratore costituisce grave pregiudizio al regolare espletamento delle funzioni proprie degli organi comunali;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del sopracitato amministratore;

Visto il decreto del prefetto di Savona n. 6417/90 del 24 dicembre 1990;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Angelo Viveri, sindaco del comune di Albenga (Savona) è rimosso dalla carica a far tempo dal 24 dicembre 1990.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1991

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il sindaco del comune di Albenga (Savona) sig. Angelo Viveri, eletto nelle consultazioni del 13 novembre 1988, nella lista civica del PCI, si è reso responsabile di gravi e persistenti violazioni di legge nell'espletamento delle funzioni ricoperte.

In particolare, il predetto amministratore disponeva di non iscrivere all'ordine del giorno del consiglio comunale la mozione di sfiducia costruttiva sottoscritta da 19 consiglieri comunali e di iscrivere, invece, all'ordine del giorno del citato consesso convocato per il 22 gennaio 1991, la discussione delle dimissioni rassegnate da alcuni assessori.

Il prefetto, considerato che il sindaco aveva disatteso il disposto dell'art. 37, comma quarto, della legge n. 142/90, provvedeva con decreto n. 6140 dell'8 dicembre 1990, a diffidare lo stesso, ai sensi dell'art. 36, quarto comma, della citata legge, a convocare il consiglio comunale entro e non oltre il 15 dicembre 1990 per la discussione della suddetta mozione.

Il prefetto, constatato che il predetto sindaco con avviso di convocazione in data 12 dicembre 1990 stabiliva espressamente di non iscrivere all'ordine del giorno del consiglio comunale, convocato per il giorno 15 dicembre 1990, la mozione di sfiducia, convocava, con decreto n. 6250 datato 14 dicembre 1990, il citato consesso per il giorno 18 dicembre 1990 per discutere la mozione stessa e successivamente per il 20 dicembre atteso che anche in quella seduta la mozione di che trattasi non veniva posta in discussione.

Nella riunione del 20 dicembre, il sindaco, omettendo nuovamente di procedere alla discussione dell'ordine del giorno relativo alla mozione di sfiducia, rassegnava le proprie dimissioni, riconvocando il consiglio comunale per i giorni 14, 15 e 16 febbraio 1991.

Il prefetto di Savona, accertato nella fattispecie il verificarsi dei presupposti previsti dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, per la rimozione dell'amministratore in parola, in quanto autore di gravi e persistenti violazioni di legge, ha formulato, con rapporto n. 6417/90 in data 24 dicembre 1990, proposta per l'adozione della suddetta misura di rigore e, con decreto pari numero e data, ha disposto la sospensione dell'amministratore in parola dalle funzioni.

Tutto ciò premesso, si ritiene che ricorrano le condizioni per addivenire alla rimozione del sig. Angelo Viveri dalla carica elettiva ricoperta nel comune di Albenga, essendosi verificata una delle ipotesi disciplinate dal citato art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del suddetto amministratore.

Roma, 14 gennaio 1991

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

91A0569

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 20 settembre 1990.

Modificazioni al decreto ministeriale 23 dicembre 1985 concernente la determinazione delle circoscrizioni, del livello e della sede degli uffici di sanità marittima ed aerea e degli uffici veterinari di confine, porto, aeroporto e dogana interna, nonché i relativi organigrammi.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 734, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva CEE n. 643/1983, concernente l'agevolazione dei controlli fisici e delle formalità amministrative nei trasporti di merci fra Stati membri;

Visto l'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1985, n. 254, attuativo della legge di delega predetta;

Visto il decreto interministeriale 23 dicembre 1985, con il quale sono stati determinati le circoscrizioni, il livello e la sede degli uffici di sanità marittima ed aerea e gli uffici veterinari di confine, porto, aeroporto e dogana interna, nonché i relativi organigrammi;

Accertata la necessità — in relazione all'incremento dei traffici di passeggeri e merci nell'aeroporto internazionale della Malpensa — di elevare il livello dell'ufficio di sanità aerea sito nel predetto scalo e con competenza estesa a tutta la Lombardia;

Ritenuto nel contempo che le attuali esigenze funzionali consentono di classificare l'ufficio di sanità marittima ed aerea di Venezia a livello di primo dirigente;

Sentito il consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

La tabella *C*, annessa al decreto interministeriale 23 dicembre 1985, citato nelle premesse, è modificata come segue:

ALLEGATO *C*

UFFICI DI SANITÀ MARITTIMA ED AEREA

Ufficio	Organigramma tipo
Varese aerea	1 dirigente sup. medico
(Omissis).	
Venezia marittima ed aerea	1 primo dirigente medico
(Omissis).	

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 1990

Il Ministro della sanità
DE LORENZO

Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

Registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 1990
Registro n. 10 Sanità, foglio n. 388

91A0573

DECRETO 29 dicembre 1990, n. 448.

Regolamento concernente le modalità di redazione della relazione sulla verifica del trattamento dei tossicodipendenti in regime di sospensione del procedimento o di sospensione dell'esecuzione della pena.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 22 dicembre 1975, n. 685, come modificata dalla legge 26 giugno 1990, n. 162, e in particolare, l'art. 98, il quale prevede che, mediante decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, siano definite le modalità di

redazione della relazione per la verifica del trattamento dei soggetti tossicodipendenti in regime di sospensione del procedimento o di sospensione dell'esecuzione della pena ai sensi della citata legge;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 6 dicembre 1990;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 1100/II/186 del 17 dicembre 1990);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. La relazione sulla verifica del trattamento dei soggetti in regime di sospensione del procedimento o di sospensione dell'esecuzione della pena ai sensi della legge 26 giugno 1990, n. 162, è redatta a cura del coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale, previa raccolta e valutazione dei dati necessari, presso le strutture ove il soggetto ha effettuato o sta effettuando il trattamento.

Art. 2.

1. La relazione si articola sui seguenti elementi:

a) tipologia del programma; data stabilita per l'inizio del programma e data effettiva di inizio ove diversa da quella stabilita, con indicazione delle ragioni dello spostamento; data prevista per la sua conclusione; se concluso, data di effettiva conclusione;

b) collaborazione alla definizione del programma, assiduità nell'adesione al programma ed eventuali motivazioni in caso di discontinua partecipazione; collaborazione alle relative fasi attuative;

c) partecipazione alla cura e alla prevenzione delle patologie correlate, con indicazione, in caso di mancata adesione, delle relative motivazioni;

d) ottemperanza alle prescrizioni del programma e compatibilità del comportamento del soggetto con la corretta esecuzione del programma stesso;

e) rapporti con la famiglia, la scuola, il lavoro, e in generale, nella vita di relazione, evidenziandone l'andamento con riferimento allo stato di tossicodipendenza;

f) stato attuale di dipendenza da sostanze stupefacenti o psicotrope in rapporto a quello iniziale, da valutare secondo le metodiche di cui al decreto ministeriale 12 luglio 1990, n. 186, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 14 luglio 1990;

g) a programma concluso, risultati conseguiti a seguito della ultimazione del programma stesso, con elementi valutativi analitici relativi all'eventuale assunzione delle sostanze stupefacenti.

Art. 3.

1. Ai fini di quanto previsto dalla lettera *g)* dell'art. 2, i controlli analitici sono effettuati periodicamente nell'arco di almeno trenta giorni dopo la ultimazione del programma.

2. Le metodiche analitiche e la cadenza delle indagini nel periodo successivo all'ultimazione sono individuate dall'unità sanitaria locale in modo da evidenziare l'eventuale assunzione illecita di stupefacenti.

3. Le indagini di laboratorio sono effettuate a norma dall'art. 4 del decreto del Ministro della sanità 12 luglio 1990, n. 186, e previo accertamento che i liquidi biologici da analizzare appartengano al soggetto in esame.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 29 dicembre 1990

Il Ministro della sanità
DE LORENZO

Il Ministro di grazia e giustizia
VASSALLI

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1991
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 255

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui descritti.

Note alle premesse:

— La legge n. 685/1975 reca: «Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza». Si trascrive il testo del relativo art. 98, così come sostituito dall'art. 29 della legge n. 162/1990:

«Art. 98 *(Verifica del trattamento in regime di sospensione del procedimento).* — 1. Per tutti i soggetti il cui trattamento sia stato disposto in regime di sospensione del procedimento o di sospensione dell'esecuzione della pena ai sensi della presente legge, viene trasmessa dall'unità sanitaria locale competente per territorio, su richiesta dell'autorità che ha disposto la sospensione, una relazione secondo modalità definite con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, relativamente all'andamento del programma, al comportamento del soggetto e ai risultati conseguiti a seguito della ultimazione del programma stesso, in termini di cessazione di assunzione delle sostanze di cui alle tabelle I, II, III, IV della presente legge».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei Conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 1:

— La relazione sulla verifica del trattamento dei soggetti in regime di sospensione del procedimento o di sospensione dell'esecuzione della pena ai sensi della legge 26 giugno 1990, n. 162, è quella di cui all'articolo di legge riportato nelle note alle premesse.

Nota all'art. 2:

— Il D.M. n. 186/1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 163 del 14 luglio 1990, reca: «Regolamento concernente la determinazione delle procedure diagnostiche e medico-legali per accertare l'uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope, delle metodiche per quantificare l'assunzione abituale nelle 24 ore e dei limiti quantitativi massimi di principio attivo per le dosi medie giornaliere». Si ritiene utile trascrivere il testo del dispositivo di detto decreto:

«Art. 1 *(Procedure diagnostiche e medico-legali)*. — 1. L'accertamento dell'uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope si fonda su uno o più degli elementi valutativi appresso indicati:

a) riscontro documentale di trattamenti socio-sanitari per le tossicodipendenze presso strutture pubbliche e private, di soccorsi ricevuti da strutture di pronto soccorso, di ricovero per trattamento di patologie correlate all'abuso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope, di precedenti accertamenti medico-legali;

b) segni di assunzione abituale della sostanza stupefacente o psicotropa;

c) sintomi fisici e psichici di intossicazione in atto da sostanze stupefacenti o psicotrope;

d) sindrome di astinenza in atto;

e) presenza di sostanze stupefacenti e/o loro metaboliti nei liquidi biologici e/o nei tessuti.

Art. 2 *(Assunzione nelle ventiquattro ore)*. — 1. Le metodiche per quantificare l'assunzione abituale nelle 24 ore sono le seguenti:

a) procedure diagnostiche e medico-legali di cui all'art. 1;

b) valutazione clinico-funzionale del grado di dipendenza e/o dell'intensità dell'abuso finalizzata a stimare in termini quantitativi la dose abitualmente assunta nelle 24 ore.

Le indagini sono svolte in strutture pubbliche adeguatamente attrezzate in condizioni di sicurezza clinica e con l'esclusione, ai fini della suddetta stima, del ricorso a metodiche invasive;

c) specifiche procedure analitiche di laboratorio rivolte a correlare i reperti ai tempi e ai modi di assunzione, da effettuarsi con tempestività e tenendo comunque conto delle condizioni metaboliche del soggetto.

2. La scelta della o delle metodiche di cui al comma 1 deve rispondere alla necessità dei relativi accertamenti.

Art. 3 *(Limiti quantitativi massimi di principio attivo)*. — 1. I limiti quantitativi massimi di principio attivo per le dosi medie giornaliere sono elencati nelle tabelle, con note esplicative, allegate al presente regolamento.

Art. 4 *(Accertamenti clinici e di laboratorio)*. — 1. Gli accertamenti clinici e quelli di laboratorio, se necessari, sono effettuati presso strutture pubbliche da medici e da analisti di laboratorio, ivi operanti, con esperienza nei rispettivi settori.

Art. 5 *(Entrata in vigore)*. — 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana».

Nota all'art. 3:

— Per l'art. 4 del D.M. n. 186/1990, si veda in nota all'art. 2.

91G0066

DECRETO 1° febbraio 1991.

Rideterminazione delle forme morbose che danno diritto all'esenzione dalla spesa sanitaria.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 5, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, che demanda al Ministro della sanità di rideterminare, anche in deroga a precedenti disposizioni legislative, le forme morbose in riferimento alle patologie croniche ed acute, che danno diritto all'esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria, individuando altresì le modalità per il riconoscimento delle patologie stesse;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 24 maggio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 27 maggio 1989, concernente la individuazione delle forme morbose che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria e loro ambito di applicazione;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 10 aprile 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 1990, di integrazione al decreto ministeriale del 24 maggio 1989;

Visto l'art. 11 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638;

Visti i pareri espressi dal Consiglio superiore di sanità nelle sedute del 7 e del 20 novembre 1990;

Sentite le competenti commissioni igiene e sanità del Senato e affari sociali della Camera dei deputati;

Decreta:

Art. 1.

I soggetti affetti dalle forme morbose sotto elencate sono esentati dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa per l'assistenza farmaceutica, limitatamente ai farmaci prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale di seguito indicati per ciascuna patologia, salvo ulteriori rideterminazioni in presenza di eventuali nuove acquisizioni terapeutiche:

1) affezioni dell'apparato cardiovascolare nel corso di trattamenti che richiedono un permanente monitoraggio dei fattori della coagulazione: limitatamente ai farmaci che interferiscono con la coagulazione stessa;

2) angioedema ereditario: limitatamente all'emoderivato specifico C1 inattivatore;

3) artrite reumatoide: limitatamente ai farmaci immunomodulatori e sali d'oro ed ai trattamenti intra-articolari;

4) dermatomiosite: limitatamente ai farmaci immunosoppressori;

5) lupus eritematoso-sistemico: limitatamente ai farmaci immunosoppressori;

6) sclerosi sistemica progressiva: limitatamente ai farmaci immunosoppressori;

7) sclerosi multipla: limitatamente ai farmaci immunosoppressori;

8) immunodeficienze congenite: limitatamente ad antibiotici, gammaglobuline e ormoni timici;

9) pemfigo e penfigoidi: limitatamente ai farmaci immunosoppressori;

10) psoriasi pustolosa grave: limitatamente ai farmaci immunosoppressori;

11) emoglobinopatie ed altre anemie congenite: limitatamente al sangue trasfuso;

12) glaucoma: limitatamente ai farmaci attivi sull'ipertono oculare;

13) insufficienza renale cronica in trattamento dialitico: limitatamente alle terapie delle complicanze del trattamento dialitico;

14) insufficienza respiratoria cronica in ossigenoterapia a lungo termine: limitatamente agli antibiotici nelle fasi di riacutizzazione;

15) ipertensione arteriosa resistente alle misure generali di ordine igienico e dietetico: limitatamente ai farmaci antipertensivi;

16) miastenia grave: limitatamente ai farmaci immunosoppressori;

17) morbo di Hansen: limitatamente ai farmaci per la terapia antibatterica specifica;

18) T.B.C. attiva bacillifera: limitatamente ai farmaci antitubercolari;

19) diabete insipido: limitatamente agli ormoni ipofisari;

20) diabete mellito: limitatamente agli ipoglicemizzanti orali ed insulina;

21) nanismo ipofisario, sindrome di Turner ed altre endocrinopatie congenite: limitatamente agli ormoni carenti;

22) neoplasie: limitatamente ai farmaci destinati al controllo della crescita neoplastica e delle complicanze ad esse correlate;

23) psicosi: limitatamente ai farmaci neurolettici e psicoattivi;

24) sindrome e morbo di Parkinson: limitatamente agli antiparkinsoniani;

25) spasticità da cerebropatia: limitatamente ai miorilassanti;

26) fibrosi cistica del pancreas: limitatamente al trattamento antibiotico e agli enzimi pancreatici ad alto dosaggio;

27) cirrosi epatica scompensata: limitatamente alle proteine plasmatiche;

28) rettocolite ulcerosa e morbo di Crohn: limitatamente a steroidi, antibiotici, sulfasalazina, mesalazina;

29) trapianto di organo: limitatamente alla terapia immunodepressiva;

30) infezioni sintomatiche da HIV limitatamente ai trattamenti profilattici e terapeutici previsti da protocolli stabiliti in sede ospedaliera.

Art. 2.

1. Per le forme morbose di seguito elencate, i farmaci ad esse strettamente correlati sono già inclusi nel prontuario terapeutico a totale carico del Servizio sanitario nazionale e, pertanto, sono prescritti senza alcuna quota di partecipazione a carico dell'assistito:

1) insufficienza cardiaca: cardiocinetici maggiori;

2) aritmie cardiache: antiaritmici monocomposti;

3) angina pectoris: nitroglicerina ed isosorbide mononitrato e dinitrato;

4) emofilia: emoderivati antiemofilici;

5) epilessia: antiepilettici;

6) cirrosi epatica scompensata: oltre a quanto previsto dall'art. 1, la vitamina K1;

7) condizioni a rischio tromboembolico: anticoagulanti;

8) miastenia gravis: anticolinesterasici;

9) glaucoma ad angolo aperto - glaucoma in afachia: anticolinesterasici, oltre a quanto previsto dall'art. 1;

10) avvelenamenti acuti: chelanti ed antidoti specifici;

11) iperkaliemia: chelanti specifici;

12) emocromatosi, emosiderosi, talassemia in trattamento politrasfusionale: chelanti del ferro;

13) sovradosaggio da anticoagulanti: antidoti specifici.

Art. 3.

I soggetti affetti dalle forme morbose sotto elencate sono esentati dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa, limitatamente alle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e alle altre prestazioni specialistiche correlate alla patologia stessa e di seguito indicate, sempreché ritenute necessarie dal medico:

1) affezioni dell'apparato cardiovascolare in trattamento anticoagulante limitatamente a: tempo di protrombina, tempo di tromboplastina parziale (PTT);

2) cardiopatie scompensate (N.Y.H.A. classe III e IV) limitatamente a: elettrocardiografia, telecuore, ecocardiografia, monitoraggio dei farmaci specifici;

3) angioedema ereditario: inibitore del CI;

4) artrite reumatoide limitatamente a: fattore reumatoide, velocità di sedimentazione (VES), autoanticorpi specifici, emocromocitometria, radiologia convenzionale del distretto osteo-articolare coinvolto;

5) dermatomiosite limitatamente a: fattore reumatoide, velocità di sedimentazione (VES), autoanticorpi specifici, emocromocitometria;

6) lupus eritematoso sistemico limitatamente a: fattore reumatoide, velocità di sedimentazione (VES), autoanticorpi specifici, emocromocitometria, esame urine, radiologia convenzionale del torace;

7) sclerosi sistemica progressiva limitatamente a: fattore reumatoide, velocità di sedimentazione (VES), autoanticorpi, emocromocitometria;

8) sclerosi multipla limitatamente a: monitoraggio della evoluzione della malattia;

9) immunodeficienze congenite limitatamente a: immunoglobuline, fattori complemento, emocromocitometria, sottopopolazioni linfocitarie, funzionalità neutrofili (NBT);

10) pemfigo e pemfigoidi limitatamente a: immunofluorescenza diretta ed indiretta della lesione, dosaggio immunoglobuline emocromocitometria, velocità di sedimentazione (VES);

11) psoriasi pustolosa grave limitatamente a: emocromocitometria, velocità di sedimentazione (VES);

12) emoglobinopatie e anemie congenite limitatamente a: emocromocitometria, reticolociti, bilirubina, ferritinemia;

13) emofilia limitatamente a: emocromocitometria, radiologia convenzionale del distretto osteo-articolare coinvolto;

14) fenilchetonuria ed errori congeniti del metabolismo limitatamente a: aminoacidi e acidi organici urinari, equilibrio acido-base;

15) glaucoma limitatamente a: tonometria, campimetria, fondo dell'occhio, ecografia oculare;

16) insufficienza renale cronica limitatamente a: urea, creatinina (clearance), esame urine, elettroliti, proteinuria, emocromocitometria, elettrocardiografia, ecografia renale, radiologia convenzionale torace;

17) insufficienza respiratoria cronica limitatamente a: emogasanalisi, elettroliti, emocromocitometria, radiologia convenzionale torace, elettrocardiografia, monitoraggio dei farmaci specifici;

18) ipertensione arteriosa resistente alle misure generali di ordine igienico e dietetico limitatamente a: elettroliti, creatinina, esame urine, radiologia convenzionale torace, elettrocardiografia, fondo oculare;

19) miastenia grave e miopatie congenite limitatamente a: creatina kinasi, aldolasi, mioglobina;

20) morbo di Hansen limitatamente a: anticorpi anti-micobacterium leprae, radiologia convenzionale dei segmenti scheletrici coinvolti;

21) tubercolosi attiva bacillifera limitatamente a: velocità di sedimentazione (VES), emocromocitometria, ricerca bacillo Koch, esami radiologici relativi agli organi interessati;

22) i soggetti affetti da HIV e i sospetti di esserlo ai soli fini dei relativi accertamenti diagnostici;

23) diabete insipido limitatamente a: elettroliti, osmolalità serica e urinaria, prova di concentrazione;

24) diabete mellito limitatamente a: glicemia, glicoemoglobina, proteine glicate, esame urine, albuminuria, fondo dell'occhio, elettromiografia, creatinina;

25) nanismo ipofisario e sindrome di Turner ed altre endocrinopatie congenite limitatamente a: GH (dopo stimolo), FSH, LH, TSH, T4, cortisolo, 17 OH progesterone, 17 ketocorticoidi urinari, testosterone, delta 4 androstenedione, estradiolo; monitoraggio età ossea (radiologia convenzionale mano, polso);

26) neoplasie limitatamente a: terapia radiante, monitoraggio umorale e strumentale della crescita neoplastica e della terapia antiblastica;

27) psicosi limitatamente a: monitoraggio dei farmaci specifici;

28) spasticità da cerebropatia limitatamente a: monitoraggio dei farmaci specifici;

29) sindrome e morbo di Parkinson limitatamente a: monitoraggio dei farmaci specifici;

30) epilessia limitatamente a: monitoraggio dei farmaci antiepilettici;

31) retinite pigmentosa limitatamente a: fondo dell'occhio, visus, elettroretinogramma, campimetria;

32) rettocolite ulcerosa e morbo di Crohn limitatamente a: rettoscopia pancolonscopia con relative biopsie intestinali, clisma opaco, radiologia convenzionale digerente, clisma del tenue, ecografia addome, emocromocitometria, proteine totali ed elettroforesi;

33) fibrosi cistica del pancreas limitatamente a: emocromo citometria, proteine, albumina, elettroliti, radiologia convenzionale del torace;

34) epatite cronica attiva e cirrosi epatica, cirrosi biliare primitiva limitatamente a: proteine totali, albumina, immunoglobuline, ammonio, elettroliti, vilirubina, transaminasi (AST, ALT), gammaglutamiltrasferasi (GGT), fosfatasi alcalina (ALP), emocromocitometria, autoanticorpi, anticorpi specifici, markers dell'epatite, esogacogramma;

35) trapianto d'organo limitatamente a: monitoraggio della funzione degli organi trapiantati; monitoraggio della terapia antirigetto;

36) i donatori di sangue in rapporto con gli atti di donazione;

37) i donatori viventi d'organo compresi i donatori di midollo emopoietico in connessione con gli atti di donazione.

Art. 4.

Sono esentati dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria per le prestazioni farmaceutiche, di diagnostica strumentale e di laboratorio e per le prestazioni specialistiche correlate alle specifiche patologie di cui sono affetti:

1) i nati prematuri ed immaturi e i nati a termine in terapia intensiva neonatale e patologie correlate nei primi tre anni di vita;

2) i nati con gravi deficit psichici, fisici e sensoriali;

3) i tossicodipendenti in relazione ai trattamenti di disassuefazione;

4) i tossicodipendenti residenti in comunità di recupero.

Art. 5.

Sono esenti dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche richieste nell'ambito di interventi e campagne di prevenzione collettiva autorizzati con atti formali delle regioni. Le predette prestazioni sono parimenti esenti quando derivino da obblighi di legge o siano disposte nel prevalente interesse della collettività.

Art. 6.

1. I cittadini appartenenti ad una delle categorie sottoelencate sono esentati dalla partecipazione alla spesa per la generalità delle prestazioni sanitarie, con esclusione comunque dei farmaci diversi da quelli inclusi nel prontuario:

a) invalidi di guerra appartenenti alla categorie dalla 1ª alla 5ª;

b) invalidi per lavoro con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi;

c) invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1ª alla 5ª;

d) invalidi civili con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi;

e) invalidi civili con assegno di accompagnamento;

f) ciechi e sordomuti indicati, rispettivamente, dagli articoli 6 e 7 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

2. I cittadini appartenenti ad una delle categorie sottoelencate sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria, limitatamente alle prestazioni correlate alla patologia invalidante, con esclusione comunque dei farmaci diversi da quelli inclusi nel prontuario:

a) invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 6ª alla 8ª;

b) invalidi per lavoro con una riduzione della capacità lavorativa inferiore ai due terzi;

c) infortunati sul lavoro o affetti da malattie professionali;

d) invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 6ª alla 8ª.

Art. 7.

1. L'accertamento delle forme morbose di cui al presente decreto deve essere operato esclusivamente nelle strutture universitarie o nelle strutture sanitarie ospedaliere ed ambulatoriali a gestione diretta o convenzionate obbligatoriamente. Dette strutture provvedono, altresì, a fornire alla valutazione dei medici curanti gli indirizzi diagnostici e terapeutici che si riconnettono alle suddette forme morbose.

2. L'attestato di esenzione è rilasciato dalla unità sanitaria locale sulla base della certificazione redatta dalle strutture di cui al comma 1 o della documentazione attestante l'appartenenza ad una delle categorie contemplate dall'art. 6.

3. L'attestato di esenzione deve indicare, sia pure in forma codificata, la patologia che dà luogo all'esenzione o l'appartenenza ad una delle categorie indicate all'art. 6.

4. La ricetta non può contenere contestualmente la prescrizione di farmaci esenti ai sensi del presente decreto e di farmaci non esenti. Analoga procedura deve essere osservata per le richieste di prestazioni diagnostiche e di altre prestazioni specialistiche esenti ai sensi del presente decreto con altre prestazioni non esenti.

Art. 8.

1. Fino alla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni del decreto ministeriale 24 maggio 1989.

2. Le regioni, entro il termine di due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, attuano un programma di revisione generalizzata delle esenzioni per forme morbose in atto alla stessa data attraverso le strutture previste dall'art. 7.

3. Le attestazioni di esenzione già rilasciate alla data di pubblicazione del presente decreto e riferite alle forme morbose e alle altre situazioni soggettive contemplate dagli articoli 1, 3, 4 e 6 del decreto medesimo conservano la loro efficacia fino al termine indicato al comma 2 o alla loro eventuale scadenza ove anteriore al termine stesso, alla condizione che rechino l'indicazione della forma morbosa o della situazione soggettiva cha dà luogo all'esenzione. Se prive di tale indicazione, le medesime attestazioni devono essere convalidate entro la data di entrata in vigore del presente decreto presso le strutture delle unità sanitarie locali, sulla base della documentazione sanitaria acquisita agli atti della unità sanitaria locale stessa o esibita dagli interessati.

Art. 9.

Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore il trentesimo giorno a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto medesimo nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 1991

Il Ministro: DE LORENZO

91A0526

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 23 novembre 1990.

Approvazione di nuove condizioni di polizza regolanti le modalità assuntive delle assicurazioni vita in relazione al rischio di decesso da infezione HIV, presentate dalla Phenix-Soleil vita S.p.a., in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 6 e 9 marzo 1990, della Phenix-Soleil vita S.p.a., intese ad ottenere l'approvazione di condizioni di polizza regolanti le assicurazioni sulla vita assunte senza visita medica sostitutive delle analoghe già approvate, nonché di condizioni di polizza regolanti i contratti assunti con visita medica in assenza del test HIV, integrative delle condizioni generali di polizza in vigore;

Vista la lettera n. 22615 del 25 luglio 1990, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le condizioni di polizza regolanti le assicurazioni sulla vita assunte senza visita medica, sostitutive delle analoghe già approvate, e le condizioni di polizza per le assicurazioni assunte con visita medica in assenza del test HIV, integrative delle condizioni generali di polizza in vigore, presentate dalla Phenix - Soleil vita S.p.a., con sede in Roma.

Art. 2.

Nell'ipotesi di coperture assicurative superiori a lire 300 milioni, l'impresa di cui al precedente art. 1 può assumere il rischio solo previa effettuazione della siero-diagnosi HIV nei confronti dell'assicurato, fatta salva — in caso di rifiuto dell'assicurando medesimo a sottoporsi alla predetta diagnosi — la facoltà dell'impresa di aderire *comunque alla stipulazione* del contratto, introducendo nello stesso una clausola di carenza settennale limitatamente al decesso riconducibile ad AIDS.

Per coperture assicurative pari o inferiori a lire 300 milioni, la siero-diagnosi HIV può essere richiesta qualora dalle risposte fornite dall'assicurando al questionario assuntivo emergano elementi che rendano necessaria una più approfondita conoscenza del rischio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

91A0537

DECRETO 23 novembre 1990.

Approvazione di nuove condizioni di polizza regolanti le modalità assuntive delle assicurazioni vita in relazione al rischio di decesso da infezione HIV, presentate dalla S.A.I. - Società assicuratrice industriale S.p.a., in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 21 febbraio e 23 marzo 1990, della S.A.I. - Società assicuratrice industriale S.p.a., intese ad ottenere l'approvazione di condizioni di polizza regolanti le assicurazioni sulla vita assunte senza visita medica sostitutive delle analoghe già approvate, nonché di condizioni di polizza regolanti i contratti assunti con visita medica in assenza del test HIV, integrative delle condizioni generali di polizza in vigore;

Vista la lettera n. 22627 del 25 luglio 1990, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le condizioni di polizza regolanti le assicurazioni sulla vita assunte senza visita medica, sostitutive delle analoghe già approvate, e le condizioni di polizza per le assicurazioni assunte con visita medica in assenza del test HIV, integrative delle condizioni generali di polizza in vigore, presentate dalla S.A.I. - Società assicuratrice industriale S.p.a., con sede in Torino.

Art. 2.

Nell'ipotesi di coperture assicurative superiori a lire 300 milioni, l'impresa di cui al precedente art. 1 può assumere il rischio solo previa effettuazione della siero-

diagnosi HIV nei confronti dell'assicurato, fatta salva — in caso di rifiuto dell'assicurando medesimo a sottoporsi alla predetta diagnosi — la facoltà dell'impresa di aderire comunque alla stipulazione del contratto, introducendo nello stesso una clausola di carenza settennale limitatamente al decesso riconducibile ad AIDS.

Per coperture assicurative pari o inferiori a lire 300 milioni, la siero-diagnosi HIV può essere richiesta qualora dalle risposte fornite dall'assicurando al questionario assuntivo emergano elementi che rendano necessaria una più approfondita conoscenza del rischio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

91A0538

DECRETO 23 novembre 1990.

Approvazione di nuove condizioni di polizza regolanti le modalità assuntive delle assicurazioni vita in relazione al rischio di decesso da infezione HIV, presentate dalla Sara vita S.p.a., in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 26 marzo 1990, della Sara vita S.p.a. intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni di polizza regolanti le assicurazioni sulla vita assunte senza visita medica sostitutive delle analoghe già approvate, nonché di condizioni di polizza regolanti i contratti assunti con visita medica in assenza del test HIV, integrative delle condizioni generali di polizza in vigore;

Vista la lettera n. 22626 del 25 luglio 1990, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le condizioni di polizza regolanti le assicurazioni sulla vita assunte senza visita medica, sostitutive delle analoghe già approvate, e le condizioni di polizza per le assicurazioni assunte con visita medica in assenza del test HIV, integrative delle condizioni generali di polizza in vigore, presentate dalla Sara vita S.p.a., con sede in Roma.

Art. 2.

Nell'ipotesi di coperture assicurative superiori a lire 300 milioni, l'impresa di cui al precedente art. 1 può assumere il rischio solo previa effettuazione della siero-diagnosi HIV nei confronti dell'assicurato, fatta salva — in caso di rifiuto dell'assicurando medesimo a sottoporsi alla predetta diagnosi — la facoltà dell'impresa di aderire comunque alla stipulazione del contratto, introducendo nello stesso una clausola di carenza settennale limitatamente al decesso riconducibile ad AIDS.

Per coperture assicurative pari o inferiori a lire 300 milioni, la siero-diagnosi HIV può essere richiesta qualora dalle risposte fornite dall'assicurando al questionario assuntivo emergano elementi che rendano necessaria una più approfondita conoscenza del rischio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

91A0539

DECRETO 23 novembre 1990.

Approvazione di nuove condizioni di polizza regolanti le modalità assuntive delle assicurazioni vita in relazione al rischio di decesso da infezione HIV, presentate dalla Società Reale mutua di assicurazioni, in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 15 marzo 1990, della Società Reale mutua di assicurazioni, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni di polizza regolanti le assicurazioni sulla vita assunte senza visita medica sostitutive delle analoghe già approvate, nonché di condizioni di polizza regolanti i contratti assunti con visita medica in assenza del test HIV, integrative delle condizioni generali di polizza in vigore;

Vista la lettera n. 22604 del 25 luglio 1990, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le condizioni di polizza regolanti le assicurazioni sulla vita assunte senza visita medica, sostitutive delle analoghe già approvate, e le condizioni di polizza per le assicurazioni assunte con visita medica in assenza del test HIV, integrative delle condizioni generali di polizza in vigore, presentate dalla Società Reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino.

Art. 2.

Nell'ipotesi di coperture assicurative superiori a lire 300 milioni, l'impresa di cui al precedente art. 1 può assumere il rischio solo previa effettuazione della siero-diagnosi HIV nei confronti dell'assicurato, fatta salva — in caso di rifiuto dell'assicurando medesimo a sottoporsi alla predetta diagnosi — la facoltà dell'impresa di aderire comunque alla stipulazione del contratto, introducendo nello stesso una clausola di carenza settennale limitatamente al decesso riconducibile ad AIDS.

Per coperture assicurative pari o inferiori a lire 300 milioni, la siero-diagnosi HIV può essere richiesta qualora dalle risposte fornite dall'assicurando al questionario assuntivo emergano elementi che rendano necessaria una più approfondita conoscenza del rischio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

91A0540

DECRETO 23 novembre 1990.

Approvazione di nuove condizioni di polizza regolanti le modalità assuntive delle assicurazioni vita in relazione al rischio di decesso da infezione HIV, presentate dalla Lavoro vita S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 20 febbraio e 20 marzo 1990, della Lavoro vita S.p.a., intese ad ottenere l'approvazione di condizioni di polizza regolanti le assicurazioni sulla vita assunte senza visita medica sostitutive delle analoghe già approvate, nonché di condizioni di polizza regolanti i contratti assunti con visita medica in assenza del test HIV, integrative delle condizioni generali di polizza in vigore;

Vista la lettera n. 22623 del 25 luglio 1990, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le condizioni di polizza regolanti le assicurazioni sulla vita assunte senza visita medica, sostitutive delle analoghe già approvate, e le condizioni di polizza per le assicurazioni assunte con visita medica in assenza del test HIV, integrative delle condizioni generali di polizza in vigore, presentate dalla Lavoro vita S.p.a., con sede in Milano.

Art. 2.

Nell'ipotesi di coperture assicurative superiori a lire 300 milioni, l'impresa di cui al precedente art. 1 può assumere il rischio solo previa effettuazione della siero-

diagnosi HIV nei confronti dell'assicurato, fatta salva — in caso di rifiuto dell'assicurando medesimo a sottoporsi alla predetta diagnosi — la facoltà dell'impresa di aderire comunque alla stipulazione del contratto, introducendo nello stesso una clausola di carenza settennale limitatamente al decesso riconducibile ad AIDS.

Per coperture assicurative pari o inferiori a lire 300 milioni, la siero-diagnosi HIV può essere richiesta qualora dalle risposte fornite dall'assicurando al questionario assuntivo emergano elementi che rendano necessaria una più approfondita conoscenza del rischio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

91A0541

DECRETO 23 novembre 1990.

Approvazione di nuove condizioni di polizza regolanti le modalità assuntive delle assicurazioni vita in relazione al rischio di decesso da infezione HIV, presentate dalla Maeci vita S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 20 febbraio e 23 marzo 1990, della Maeci vita S.p.a., intese ad ottenere l'approvazione di condizioni di polizza regolanti le assicurazioni sulla vita assunte senza visita medica sostitutive delle analoghe già approvate, nonché di condizioni di polizza regolanti i contratti assunti con visita medica in assenza del test HIV, integrative delle condizioni generali di polizza in vigore;

Vista la lettera n. 22611 del 25 luglio 1990, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le condizioni di polizza regolanti le assicurazioni sulla vita assunte senza visita medica, sostitutive delle analoghe già approvate, e le condizioni di polizza per le assicurazioni assunte con visita medica in assenza del test HIV, integrative delle condizioni generali di polizza in vigore, presentate dalla Maeci vita S.p.a., con sede in Milano.

Art. 2.

Nell'ipotesi di coperture assicurative superiori a lire 300 milioni, l'impresa di cui al precedente art. 1 può assumere il rischio solo previa effettuazione della siero-diagnosi HIV nei confronti dell'assicurato, fatta salva — in caso di rifiuto dell'assicurando medesimo a sottoporsi alla predetta diagnosi — la facoltà dell'impresa di aderire comunque alla stipulazione del contratto, introducendo nello stesso una clausola di carenza settennale limitatamente al decesso riconducibile ad AIDS.

Per coperture assicurative pari o inferiori a lire 300 milioni, la siero-diagnosi HIV può essere richiesta qualora dalle risposte fornite dall'assicurando al questionario assuntivo emergano elementi che rendano necessaria una più approfondita conoscenza del rischio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

91A0542

DECRETO 11 dicembre 1990.

Approvazione di nuove condizioni di polizza regolanti le modalità assuntive delle assicurazioni vita in relazione al rischio di decesso da infezione HIV, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della Magdeburger Lebenversicherung Aktiengesellschaft, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 21 febbraio e 12 marzo 1990, della rappresentanza generale per l'Italia della Magdeburger Lebenversicherung Aktiengesellschaft, in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di condizioni di polizza regolanti le assicurazioni sulla vita assunte senza visita medica sostitutive delle analoghe già approvate, nonché di condizioni di polizza regolanti i contratti assunti con visita medica in assenza del test HIV, integrative delle condizioni generali di polizza in vigore;

Vista la lettera n. 22622 del 25 luglio 1990, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le condizioni di polizza regolanti le assicurazioni sulla vita assunte senza visita medica, sostitutive delle analoghe già approvate, e le condizioni di polizza per le assicurazioni assunte con visita medica in assenza del test HIV, integrative delle condizioni generali di polizza in vigore, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della Magdeburger Lebenversicherung Aktiengesellschaft, con sede in Milano.

Art. 2.

Nell'ipotesi di coperture assicurative superiori a lire 300 milioni, l'impresa di cui al precedente art. 1 può assumere il rischio solo previa effettuazione della siero-diagnosi HIV nei confronti dell'assicurato, fatta salva — in caso di rifiuto dell'assicurando medesimo a sottoporsi alla predetta diagnosi — la facoltà dell'impresa di aderire comunque alla stipulazione del contratto, introducendo nello stesso una clausola di carenza settennale limitatamente al decesso riconducibile ad AIDS.

Per coperture assicurative pari o inferiori a lire 300 milioni, la siero-diagnosi HIV può essere richiesta qualora dalle risposte fornite dall'assicurando al questionario assuntivo emergano elementi che rendano necessaria una più approfondita conoscenza del rischio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

91A0543

DECRETO 11 dicembre 1990.

Approvazione di nuove condizioni di polizza regolanti le modalità assuntive delle assicurazioni vita in relazione al rischio di decesso da infezione HIV, presentate dalla Montepaschi vita S.p.a., in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 28 febbraio e 31 luglio 1990, della Montepaschi vita S.p.a., intese ad ottenere l'approvazione di condizioni di polizza regolanti le assicurazioni sulla vita assunte senza visita medica sostitutive delle analoghe già approvate, nonché di condizioni di polizza regolanti i contratti assunti con visita medica in assenza del test HIV, integrative delle condizioni generali di polizza in vigore;

Vista la lettera n. 23035 dell'11 settembre 1990, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le condizioni di polizza regolanti le assicurazioni sulla vita assunte senza visita medica, sostitutive delle analoghe già approvate, e le condizioni di polizza per le assicurazioni assunte con visita medica in assenza del test HIV, integrative delle condizioni generali di polizza in vigore, presentate dalla Montepaschi vita S.p.a., con sede in Roma.

Art. 2.

Nell'ipotesi di coperture assicurative superiori a lire 300 milioni, l'impresa di cui al precedente art. 1 può assumere il rischio solo previa effettuazione della siero-

diagnosi HIV nei confronti dell'assicurato, fatta salva — in caso di rifiuto dell'assicurando medesimo a sottoporsi alla predetta diagnosi — la facoltà dell'impresa di aderire comunque alla stipulazione del contratto, introducendo nello stesso una clausola di carenza settennale limitatamente al decesso riconducibile ad AIDS.

Per coperture assicurative pari o inferiori a lire 300 milioni, la siero-diagnosi HIV può essere richiesta qualora dalle risposte fornite dall'assicurando al questionario assuntivo emergano elementi che rendano necessaria una più approfondita conoscenza del rischio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

91A0544

DECRETO 11 dicembre 1990.

Approvazione di nuove condizioni di polizza regolanti le modalità assuntive delle assicurazioni vita in relazione al rischio di decesso da infezione HIV, presentate dalla Lloyd Adriatico S.p.a., in Trieste.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 8 marzo e 20 agosto 1990, della Lloyd Adriatico S.p.a., intese ad ottenere l'approvazione di condizioni di polizza regolanti le assicurazioni sulla vita assunte senza visita medica sostitutive delle analoghe già approvate, nonché di condizioni di polizza regolanti i contratti assunti con visita medica in assenza del test HIV, integrative delle condizioni generali di polizza in vigore;

Vista la lettera n. 23033 dell'11 settembre 1990, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le condizioni di polizza regolanti le assicurazioni sulla vita assunte senza visita medica, sostitutive delle analoghe già approvate, e le condizioni di polizza per le assicurazioni assunte con visita medica in assenza del test HIV, integrative delle condizioni generali di polizza in vigore, presentate dalla Lloyd Adriatico S.p.a., con sede in Trieste.

Art. 2.

Nell'ipotesi di coperture assicurative superiori a lire 300 milioni, l'impresa di cui al precedente art. 1 può assumere il rischio solo previa effettuazione della siero-diagnosi HIV nei confronti dell'assicurato, fatta salva — in caso di rifiuto dell'assicurando medesimo a sottoporsi alla predetta diagnosi — la facoltà dell'impresa di aderire comunque alla stipulazione del contratto, introducendo nello stesso una clausola di carenza settennale limitatamente al decesso riconducibile ad AIDS.

Per coperture assicurative pari o inferiori a lire 300 milioni, la siero-diagnosi HIV può essere richiesta qualora dalle risposte fornite dall'assicurando al questionario assuntivo emergano elementi che rendano necessaria una più approfondita conoscenza del rischio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

91A0545

DECRETO 11 dicembre 1990.

Approvazione di nuove condizioni di polizza regolanti le modalità assuntive delle assicurazioni vita in relazione al rischio di decesso da infezione HIV, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della Gan Vie - Compagnie Francaise d'Assurances sur la vie, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 6 e 9 marzo 1990, della rappresentanza generale per l'Italia della Gan Vie - Compagnie Francaise d'Assurances sur la vie, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni di polizza regolanti le assicurazioni sulla vita assunte senza visita medica sostitutive delle analoghe già approvate, nonché di condizioni di polizza regolanti i contratti assunti con visita medica in assenza del test HIV, integrative delle condizioni generali di polizza in vigore;

Vista la lettera n. 22569 del 24 luglio 1990, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicuarazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le condizioni di polizza regolanti le assicurazioni sulla vita assunte senza visita medica, sostitutive delle analoghe già approvate, e le condizioni di polizza per le assicurazioni assunte con visita medica in assenza del test HIV, integrative delle condizioni generali di polizza in vigore, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della Gan Vie - Compagnie Francaise d'Assurances sur la vie, con sede in Roma.

Art. 2.

Nell'ipotesi di coperture assicurative superiori a lire 300 milioni, l'impresa di cui al precedente art. 1 può assumere il rischio solo previa effettuazione della siero-diagnosi HIV nei confronti dell'assicurato, fatta salva — in caso di rifiuto dell'assicurando medesimo a sottoporsi alla predetta diagnosi — la facoltà dell'impresa di aderire comunque alla stipulazione del contratto, introducendo nello stesso una clausola di carenza settennale limitatamente al decesso riconducibile ad AIDS.

Per coperture assicurative pari o inferiori a lire 300 milioni, la siero-diagnosi HIV può essere richiesta qualora dalle risposte fornite dall'assicurando al questionario assuntivo emergano elementi che rendano necessaria una più approfondita conoscenza del rischio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

91A0546

DECRETO 11 dicembre 1990.

Approvazione di nuove condizioni di polizza regolanti le modalità assuntive delle assicurazioni vita in relazione al rischio di decesso da *infezione* HIV, *presentate dalla rappresentanza* generale per l'Italia della «Vita» - Compagnia di assicurazioni sulla vita S.A., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 19 marzo 1990, della rappresentanza generale per l'Italia della «Vita» - Compagnia di assicurazioni sulla vita S.a., intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni di polizza regolanti le assicurazioni sulla vita assunte senza visita medica sostitutive delle analoghe già approvate, nonché di condizioni di polizza regolanti i contratti assunti con visita medica in assenza del test HIV, integrative delle condizioni generali di polizza in vigore;

Vista la lettera n. 22607 del 25 luglio 1990, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicuarazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le condizioni di polizza regolanti le assicurazioni sulla vita assunte senza visita medica, sostitutive delle analoghe già approvate, e le condizioni di polizza per le assicurazioni assunte con visita medica in assenza del test HIV, integrative delle condizioni generali di polizza in vigore, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della «Vita» - Compagnia di assicurazioni sulla vita S.A., con sede in Milano.

Art. 2.

Nell'ipotesi di coperture assicurative superiori a lire 300 milioni, l'impresa di cui al precedente art. 1 può assumere il rischio solo previa effettuazione della siero-diagnosi HIV nei confronti dell'assicurato, fatta salva — in caso di rifiuto dell'assicurando medesimo a sottoporsi alla predetta diagnosi — la facoltà dell'impresa di aderire comunque alla stipulazione del contratto, introducendo nello stesso una clausola di carenza settennale limitatamente al decesso riconducibile ad AIDS.

Per coperture assicurative pari o inferiori a lire 300 milioni, la siero-diagnosi HIV può essere richiesta qualora dalle risposte fornite dall'assicurando al questionario assuntivo emergano elementi che rendano necessaria una più approfondita conoscenza del rischio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

91A0547

DECRETO 11 dicembre 1990.

Approvazione di nuove condizioni di polizza regolanti le modalità assuntive delle assicurazioni vita in relazione al rischio di decesso da infezione HIV, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della Winterthur - Società di assicurazione sulla vita, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 5 marzo 1990, della rappresentanza generale per l'Italia della Winterthur - Società di assicurazione sulla vita, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni di polizza regolanti le assicurazioni sulla vita assunte senza visita medica sostitutive delle analoghe già approvate, nonché di condizioni di polizza regolanti i contratti assunti con visita medica in assenza del test HIV, integrative delle condizioni generali di polizza in vigore;

Vista la lettera n. 22609 del 25 luglio 1990, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicuarazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le condizioni di polizza regolanti le assicurazioni sulla vita assunte senza visita medica, sostitutive delle analoghe già approvate, e le condizioni di polizza per le assicurazioni assunte con visita medica in assenza del test HIV, integrative delle condizioni generali di polizza in vigore, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della Winterthur - Società di assicurazione sulla vita, con sede in Milano.

Art. 2.

Nell'ipotesi di coperture assicurative superiori a lire 300 milioni, l'impresa di cui al precedente art. 1 può assumere il rischio solo previa effettuazione della siero-diagnosi HIV nei confronti dell'assicurato, fatta salva — in caso di rifiuto dell'assicurando medesimo a sottoporsi alla predetta diagnosi — la facoltà dell'impresa di aderire comunque alla stipulazione del contratto, introducendo nello stesso una clausola di carenza settennale limitatamente al decesso riconducibile ad AIDS.

Per coperture assicurative pari o inferiori a lire 300 milioni, la siero-diagnosi HIV può essere richiesta qualora dalle risposte fornite dall'assicurando al questionario assuntivo emergano elementi che rendano necessaria una più approfondita conoscenza del rischio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

91A0548

DECRETO 11 dicembre 1990.

Approvazione di nuove condizioni di polizza regolanti le modalità assuntive delle assicurazioni vita in relazione al rischio di decesso da infezione HIV, presentate dalla Risparmio vita assicurazioni S.p.a., in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la lettera in data 9 febbraio 1990, con la quale la Colonia vita assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, ha comunicato di aver cambiato la propria denominazione sociale in Risparmio vita assicurazioni S.p.a., ed aver altresì trasferito la sede sociale a Torino.

Vista la domanda in data 17 aprile 1990 della Risparmio vita assicurazioni S.p.a., intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni di polizza regolanti le assicurazioni sulla vita assunte senza visita medica sostitutive delle analoghe già approvate, nonché di condizioni di polizza regolanti i contratti assunti con visita medica in assenza del test HIV, integrative delle condizioni generali di polizza in vigore;

Vista la lettera n. 22588 del 24 luglio 1990, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicuarazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le condizioni di polizza regolanti le assicurazioni sulla vita assunte senza visita medica, sostitutive delle analoghe già approvate, e le condizioni di polizza per le assicurazioni assunte con visita medica in assenza del test HIV, integrative delle condizioni generali di polizza in vigore, presentate dalla Risparmio vita assicurazioni S.p.a., già Colonia vita assicurazioni, con sede in Torino.

Art. 2.

Nell'ipotesi di coperture assicurative superiori a lire 300 milioni, l'impresa di cui al precedente art. 1 può assumere il rischio solo previa effettuazione della siero-diagnosi HIV nei confronti dell'assicurato, fatta salva — in caso di rifiuto dell'assicurando medesimo a sottoporsi alla predetta diagnosi — la facoltà dell'impresa di aderire comunque alla stipulazione del contratto, introducendo nello stesso una clausola di carenza settennale limitatamente al decesso riconducibile ad AIDS.

Per coperture assicurative pari o inferiori a lire 300 milioni, la siero-diagnosi HIV può essere richiesta qualora dalle risposte fornite dall'assicurando al questionario assuntivo emergano elementi che rendano necessaria una più approfondita conoscenza del rischio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

91A0549

DECRETO 27 dicembre 1990.

Approvazione delle deliberazioni e condizioni concernenti il trasferimento del portafoglio e del complesso aziendale assicurativo della rappresentanza generale per l'Italia della Insurance Company of North America alla rappresentanza generale per l'Italia della Cigna Insurance Company of Europe S.A. - N.V.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto, in particolare, l'art. 72 della suddetta legge;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, concernente nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale;

Visto il decreto 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa già concesse alla Afia Insurance Company S.A. - N.V., con sede legale in Bruxelles (Belgio) e rappresentanza generale per l'Italia in Roma, la quale ha successivamente modificato la propria denominazione in Cigna Insurance Company of Europe S.A. - N.V.;

Visti i decreti 30 dicembre 1986 e 16 novembre 1990 con i quali la predetta Cigna Insurance Company of Europe S.A. - N.V., rappresentanza generale per l'Italia è stata autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa in alcuni rami danni;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa a riassicurativa rilasciate alla Insurance Company of North America, rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma.

Vista la lettera in data 22 giugno 1990, con la quale la sopranominata rappresentanza generale per l'Italia della Insurance Company of North America, ha dichiarato di non avere premi sottoscritti nelle assicurazioni per «corpi di veicoli ferroviari», «altri danni ai beni (limitatamente ai rami bestiame e grandine)», «cauzioni doganali, rimborso IVA e diritti di confine», nonché nella riassicurazione del ramo «credito» e di rinunziare all'autorizzazione all'esercizio dei predetti rami;

Vista l'istanza in data 9 febbraio 1990, con la quale la nominata rappresentanza generale per l'Italia della Cigna Insurance Company of Europe S.A. - N.V., ha chiesto l'approvazione delle deliberazioni e delle condizioni, di cui all'atto in data 29 dicembre 1989 (parzialmente modificato in data 18 settembre 1990), concernenti il trasferimento alla stessa rappresentanza dell'intero portafoglio assicurativo e del complesso aziendale, comprensivo di parte delle attività e passività ad esso inerenti, costituite dalla Insurance Company of North America, rappresentanza generale per l'Italia;

Vista la lettera in data 7 dicembre 1990, n. 030965, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, ha espresso il proprio parere favorevole in merito all'accoglimento dell'istanza di cui sopra;

Ritenuto che per il trasferimento del complesso aziendale assicurativo di cui trattasi, ricorrano le condizioni previste dalla vigente normativa;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le deliberazioni e le condizioni concernenti il trasferimento dell'intero portafoglio assicurativo e del complesso aziendale, comprensivo di parte delle attività e passività ad esso inerenti, come da atti pubblici in data 29 dicembre 1989 e 18 settembre 1990, costituito dalla rappresentanza generale per l'Italia della Insurance Company of North America alla Cigna Insurance Company of Europe S.A. - N.V., con sede in Bruxelles (Belgio) e rappresentanza generale per l'Italia in Roma.

Art. 2.

Sono decadute tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel territorio della Repubblica italiana già concesse alla Insurance Company of North America, rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

91A0572

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 22 gennaio 1991.

Istruzioni per lo svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo del Servizio centrale della riscossione nei confronti dei concessionari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni recante delega al Governo per l'istituzione e la disciplina del servizio di riscossione dei tributi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, con il quale è stato istituito il Servizio centrale della riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della citata legge n. 657;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, con il quale è stato stabilito che il Servizio centrale della riscossione si articola anche in un ufficio ispettivo;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1991 che ha stabilito l'ordinamento del Servizio centrale della riscossione;

Visto l'art. 6, comma 1, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 43, che dispone che l'ufficio ispettivo del Servizio centrale, anche avvalendosi degli uffici periferici, provvede alla vigilanza sulla regolarità dei versamenti e della gestione ed effettua le indagini disposte dal dirigente del servizio stesso;

Visti i decreti ministeriali 4 ottobre 1989, pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 7 ottobre 1989 - serie generale - emanati ai sensi degli articoli 4 della legge 4 ottobre 1986, n. 657 e 114 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, con i quali sono stati determinati gli ambiti territoriali per la concessione del servizio di riscossione tributi;

Visti i decreti ministeriali 16 ottobre 1989, pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 23 ottobre 1989, emanati ai sensi dell'art. 115, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, con i quali sono stati determinati il numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonché la misura dei compensi per le concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi;

Visti i decreti ministeriali di conferimento del servizio di riscossione dei tributi, da valere per il primo quinquennio di funzionamento, emanati ai sensi dell'art. 115, comma 1;

Visto l'art. 14, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43, il quale stabilisce che i concessionari sono soggetti alla vigilanza del Servizio centrale, che esegue o dispone, anche su proposta del competente intendente di finanza, periodiche verifiche ordinarie e di cassa, nonché, ove occorra, verifiche di carattere straordinario sull'andamento delle gestioni e dei servizi della riscossione;

Ritenuta la necessità di emanare istruzioni per lo svolgimento di attività di ispezione secondo quanto disposto dall'art. 14, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43;

Considerato che occorre determinare i criteri cui informare le attività di ispezione;

Visto il conforme parere della commissione consultiva previsto dall'art. 3, comma 2, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43;

Decreta:

Art. 1.

L'ufficio ispettivo del Servizio centrale della riscossione provvede alla vigilanza sulla regolarità dei versamenti e della gestione dei concessionari ed effettua le indagini disposte dal dirigente del Servizio secondo le modalità stabilite dal presente decreto.

L'ufficio è costituito da un contingente di venticinque unità di personale di qualifica non inferiore all'ottava, appartenente ai ruoli organici del Ministero delle finanze.

All'ufficio sono altresì destinati impiegati delle altre qualifiche funzionali.

L'assegnazione del personale di cui al secondo comma è disposta dal Ministro su proposta del direttore del Servizio centrale della riscossione, il quale provvede direttamente per il personale di cui al terzo comma.

Art. 2.

La vigilanza sulla regolarità dei versamenti e sulla gestione dei concessionari viene programmata annualmente, con periodico aggiornamento, dal direttore del Servizio centrale, d'intesa con le direzioni generali interessate, ed avvalendosi della collaborazione e delle eventuali proposte delle intendenze di finanza e degli altri uffici periferici.

Il programma viene sottoposto al Ministro per la preventiva approvazione.

L'attività di ispezione, finalizzata alla vigilanza, viene svolta mediante verifiche ordinarie e di cassa ed ha per oggetto, rispettivamente, l'andamento gestionale e la situazione contabile relativa alle riscossioni ed ai versamenti.

La verifica ordinaria ha cadenza periodica ed è stabilita in sede di programmazione annuale.

Verifiche straordinarie sono disposte dal Ministro o dal direttore del Servizio centrale, anche dietro segnalazione dell'intendente di finanza competente per territorio, ogni volta che venga ravvisata la necessità.

In occasione delle verifiche ordinarie e straordinarie saranno altresì accertate la permanenza della congruità della cauzione e le eventuali cause di decadenza previste dall'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

Art. 3.

Oltre che nei modi indicati nel precedente articolo, la vigilanza viene esercitata dal Servizio centrale, in via continuativa, sulla base delle risultanze desumibili dal flusso periodico di dati ed elementi d'informazione acquisiti dai concessionari in relazione all'obbligo stabilito a carico di questi dall'atto concessorio di affidamento nonché sulla base di ogni altro dato disponibile.

Art. 4.

La verifica ordinaria consiste nel controllo dell'andamento e della regolarità contabile della gestione del concessionario del servizio, con particolare riferimento ai fatti e documenti significativi sotto il profilo della efficienza, economicità e funzionalità.

Art. 5.

La verifica di cassa consiste nel riscontro della regolarità materiale e contabile della riscossione e dei versamenti alla tesoreria dello Stato, accertata in base ai bollettari ed alla corrente situazione in cassa.

Art. 6.

La verifica straordinaria consiste nel controllo generale ovvero parziale della gestione e/o della cassa.

Art. 7.

In sede di verifica, saranno utilizzati anche i dati disponibili presso i centri informativi operanti nell'ambito dell'amministrazione finanziaria nonché le relazioni redatte in occasione delle precedenti verifiche.

Art. 8.

Nel termine di quindici giorni dal compimento della verifica ovvero in quello stabilito nella lettera d'incarico, l'ispettore rassegna al direttore del Servizio centrale una dettagliata relazione evidenziando le eventuali carenze ed irregolarità riscontrate formulando un conclusivo giudizio con le conseguenti proposte.

Ai fini dell'esercizio della funzione consultiva saranno trasmessi dal Servizio centrale alla commissione di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, tramite la segreteria tecnica:

1) copia della relazione, con le eventuali annotazioni del direttore del Servizio centrale;

2) gli atti costitutivi e/o gli statuti delle aziende, istituti di credito o servizi autonomi, società per azioni e cooperative di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e copia delle comunicazioni acquisite periodicamente dai concessionari della riscossione.

Art. 9.

Alla spesa per la vigilanza si provvede nei limiti dello stanziamento del cap. 6902 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, concernente «Indennità e rimborso spese per missioni relative a verifiche da effettuare presso i concessionari della riscossione».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 1991

Il Ministro: FORMICA

91A0571

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 18 gennaio 1991.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Pig.Gest a r.l.», in Rotella, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione straordinaria in data 12 dicembre 1987, e successivo accertamento, effettuata nei confronti della società cooperativa «Pig.Gest a r.l.», con sede in Rotella (Ascoli Piceno), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Pig.Gest a r.l.», con sede in Rotella (Ascoli Piceno), costituita per rogito notaio Amadio dott. Luciano in data 8 febbraio 1982, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Romolo Baroni, residente in via Bonaparte, 11, Ascoli Piceno, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 1991

Il Ministro: DONAT CATTIN

91A0604

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 5 febbraio 1991.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novanta giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1991, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1991;

Decreta:

Per il 14 febbraio 1991 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novanta giorni con scadenza il 15 maggio 1991 fino al limite massimo in valore nominale di lire 4.250 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1991.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto 31 dicembre 1990 citato nelle premesse. L'offerta di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale e delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1990.

I buoni verranno emessi solamente per le serie: Q (lire 1 miliardo), R (lire 5 miliardi), S (lire 10 miliardi) e T (lire 50 miliardi); le altre serie previste dal citato decreto ministeriale 31 dicembre 1990 saranno utilizzate per le quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale n. 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 8 febbraio 1991, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1990.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1991
Registro n. 4 Tesoro, foglio n. 399

91A0596

DECRETO 5 febbraio 1991.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantatre giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1991, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1991;

Decreta:

Per il 14 febbraio 1991 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantatre giorni con scadenza il 16 agosto 1991 fino al limite massimo in valore nominale di lire 5.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1991.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto 31 dicembre 1990 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1990, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e/o assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale n. 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 8 febbraio 1991, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1990.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1991
Registro n. 5 Tesoro, foglio n. 1

91A0597

DECRETO 5 febbraio 1991.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1991, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1991;

Decreta:

Per il 14 febbraio 1991 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 14 febbraio 1992 fino al limite massimo in valore nominale di lire 5.250 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1992.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto 31 dicembre 1990 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1990, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e/o assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale n. 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 8 febbraio 1991, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1990.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1991
Registro n. 4 Tesoro, foglio n. 400

91A0598

DECRETO 5 febbraio 1991.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novanta, centottantuno e trecentosessantacinque giorni relativi all'emissione del 30 gennaio 1991.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1991, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1991;

Visti i decreti ministeriali del 19 gennaio 1991 che hanno disposto per il 30 gennaio 1991 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novanta, centottantuno e trecentosessantacinque giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 31 dicembre 1990 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 gennaio 1991;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 gennaio 1991 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 97,07 per i B.O.T. a novanta giorni, a L. 94,15 per i B.O.T. a centottantuno giorni e a L. 88,55 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 96,88 per i B.O.T. a novanta giorni, a L. 93,72 per i B.O.T. a centottantuno giorni e a L. 87,80 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

Il presente decreto è sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1991
Registro n. 5 Tesoro, foglio n. 2

91A0595

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 275 del 24 novembre 1990), **coordinato con la legge di conversione 23 gennaio 1991, n. 21** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 19 del 23 gennaio 1991), **recante: «Corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonché disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 26 marzo 1990, n. 60, 25 maggio 1990, n. 123, 24 luglio 1990, n. 200 e 22 settembre 1990, n. 264». I DD.LL. n. 60/1990, n. 123/1990, n. 200/1990 e n. 264/1990, di contenuto pressoché analogo, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 121 del 26 maggio 1990, n. 172 del 25 luglio 1990, n. 223 del 24 settembre 1990 e n. 215 del 24 novembre 1990).

Art. 1.

1. Per il personale appartenente ai comparti di contrattazione collettiva previsti dagli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 ***(a)***, è autorizzata la corresponsione di un acconto mensile, a decorrere dal 1° marzo 1990, pari all'80 per cento dei miglioramenti stipendiali annui lordi a regime previsti dai rispettivi accordi di comparto per il triennio 1988-1990, per i quali sia intervenuta la sottoscrizione di cui all'articolo 6, ottavo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93 ***(b)***. Per lo stesso personale è autorizzata altresì la corresponsione, sempre a titolo di acconto sui benefici contrattuali, di un importo pari al 100 per cento dei miglioramenti stipendiali previsti dai rispettivi accordi di comparto maturati al 28 febbraio 1990. Al personale medico e veterinario di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 ***(a)***, l'*una tantum* prevista dall'accordo di comparto per il periodo 1° luglio 1988-31 dicembre 1989 è corrisposta per intero.

2. Gli enti appartenenti al comparto di contrattazione collettiva previsto dall'articolo 6 del citato decreto n. 68 del 1986 *(a)*, provvedono ad erogare gli acconti di cui al comma 1, utilizzando le disponibilità dei propri bilanci provenienti dai conferimenti operati a carico del bilancio dello Stato o quelle affluite nei propri bilanci in relazione alle specifiche attività degli enti stessi.

3. Gli acconti del 100 per cento e dell'80 per cento previsti dal comma 1 sono comprensivi degli acconti eventualmente corrisposti allo stesso titolo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 costituiscono atto di indirizzo e coordinamento nei confronti delle regioni a statuto ordinario che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non abbiano ancora adottato i provvedimenti di propria competenza in relazione a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333 *(c)*.

(a) Il testo degli articoli 6 e 7 del D.P.R. n. 68/1986 (Determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva, di cui all'art. 5 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93) è il seguente:

«Art. 6 *(Comparto del personale del Servizio sanitario nazionale)*. — 1. Il comparto di contrattazione collettiva del personale del Servizio sanitario nazionale comprende il personale dipendente da:

presidi, servizi ed uffici delle unità sanitarie locali;

istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico di cui all'art. 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

istituti zooprofilattici sperimentali;

ospedale Galliera di Genova;

ordine mauriziano di Torino.

2. La delegazione di parte pubblica è composta:

dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede;

dal Ministro del tesoro;

dal Ministro del bilancio e della programmazione economica;

dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

dal Ministro della sanità;

da cinque rappresentanti delle regioni designati dalla commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

da sei rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI);

da due rappresentanti dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM).

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ove non sia nominato il Ministro per la funzione pubblica, può delegare anche un proprio Sottosegretario; i Ministri componenti la delegazione di parte pubblica possono delegare Sottosegretari di Stato in base alle norme vigenti.

4. La delegazione sindacale è composta dai rappresentanti:

delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel comparto di cui al presente articolo;

delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

5. Nell'ambito del comparto di cui al presente articolo è istituita una apposita area negoziale per la professionalità medica, concernente i medici chirurghi e veterinari che prestano la loro attività alle dipendenze del Servizio sanitario nazionale e che assumono, nell'esercizio dell'attività stessa, una personale responsabilità professionale a norma di legge.

6. Nell'area di contrattazione di cui al comma precedente saranno negoziati tutti gli istituti, nessuno escluso, relativi all'assetto normativo e retributivo della categoria medica, quali l'organizzazione del lavoro medico, l'articolazione degli orari, l'emergenza medica (la guardia e la pronta disponibilità), i regimi del rapporto (tempo pieno e tempo definito), l'aggiornamento professionale, la ricerca, la didattica, la carriera, il regime retributivo tabellare ed extra-tabellare, i meccanismi di incentivazione e l'attività libero-professionale intramurale. Nella predetta area veranno altresì definite, in rapporto alle particolarità professionali dei medici, anche le modalità interpretative e integrative della disciplina contenuta negli accordi intercompartimentali formati ai sensi dell'art. 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

7. L'ipotesi di accordo dell'area di cui ai precedenti commi 5 e 6 sarà negoziata dalla delegazione pubblica con le organizzazioni nazionali rappresentative dei medici, secondo le modalità e le forme che risulteranno appropriate. Per la conclusione di tale negoziato sarà comunque sufficiente il consenso delle organizzazioni sindacali più rappresentative della categoria medica.

8. L'ipotesi di accordo dell'area medica raggiunta con le modalità indicate nel precedente comma sarà integralmente inserita nell'ipotesi di accordo del comparto di cui al presente articolo e come tale sarà formalmente sottoscritta dalle delegazioni di parte pubblica e sindacale di cui ai precedenti commi 2 e 4. Eventuali osservazioni di ciascuna delegazione sindacale relative alla coerenza e alla compatibilità fra le clausole dell'ipotesi di accordo del comparto di cui al presente articolo saranno esaminate dal Consiglio dei Ministri ai fini dell'autorizzazione alla sottoscrizione prevista dall'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

9. I criteri e le modalità di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 varranno anche per l'applicazione dell'accordo a livello periferico in sede di accordi decentrati di cui all'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

Art. 7 *(Comparto del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione)*. — 1. Il comparto di contrattazione collettiva del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione comprende il personale dipendente:

dagli enti scientifici di ricerca e sperimentazione di cui al punto 6 della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni ed integrazioni;

dall'Istituto centrale di statistica (I.S.T.A.T.);

dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (I.S.P.E.S.L.);

dall'Istituto superiore di sanità (I.S.S.);

dall'Istituto italiano di medicina sociale;

dagli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria e talassografici;

dalle stazioni sperimentali per l'industria.

2. La delegazione di parte pubblica è composta:

dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede;

dal Ministro del tesoro;

dal Ministro del bilancio e della programmazione economica;

dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

da cinque membri, rappresentativi delle varie categorie delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, designati a maggioranza dai rispettivi presidenti a seguito di richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri o direttamente da questi in caso di mancata designazione entro il termine di trenta giorni dalla richiesta.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ove non sia nominato il Ministro per la funzione pubblica, può delegare anche un proprio Sottosegretario; i Ministri componenti la delegazione di parte pubblica possono delegare Sottosegretari di Stato in base alle norme vigenti.

4. La delegazione sindacale è composta dai rappresentanti:

delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel comparto di cui al presente articolo;

delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale».

(b) L'ottavo comma dell'art. 6 della legge n. 93/1983 (Legge quadro sul pubblico impiego) prevede che: «Il Consiglio dei Ministri, entro il termine di trenta giorni dalla formulazione dell'ipotesi di accordo, verificate le compatibilità finanziarie come determinate dal successivo articolo 15, esaminate anche le osservazioni di cui al comma precedente, ne autorizza la sottoscrizione; in caso di determinazione negativa le parti devono formulare entro il termine di sessanta giorni una nuova ipotesi di accordo, sulla quale delibera nuovamente il Consiglio dei Ministri»

(c) Il D.P.R. n. 333/1990 reca: «Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 23 dicembre 1989 concernente il personale del comparto delle regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, dei comuni, delle province, delle comunità montane, loro consorzi o associazioni, di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68».

Art. 2.

1. Per gli enti sottoindicati i trasferimenti dello Stato previsti dalle disposizioni vigenti sono così integrati:

a) lire 282 miliardi per le regioni a statuto ordinario, da ripartirsi in proporzione alle quote attribuite a ciascuna regione per l'anno 1989 a titolo di fondo comune regionale;

b) lire 2.678 miliardi per gli enti del Servizio sanitario nazionale, da attribuirsi con le stesse modalità del Fondo sanitario di parte corrente per l'anno 1990.

Art. 3.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1990, per il personale militare dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina e dell'Aeronautica, sino al grado di tenente colonello compreso, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, della legge 14 novembre 1987, n. 468 *(a)*, le misure intere lorde giornaliere dell'indennità di missione sono le seguenti:

a) livello quinto, sesto, sesto-*bis*, settimo, ottavo e ottavo-*bis* . . . . L. 39.600

b) livello quarto e inferiori. . . . . . . » 28.800

2. A decorrere dal 1° gennaio 1990, al personale di cui al comma 1, per incarichi di missioni di durata superiore a dodici ore, compete il rimborso delle spese documentate, mediante fattura o ricevuta fiscale, per il pernottamento in albergo della categoria consentita e per uno o due pasti giornalieri, nel limite di lire trentamila per il primo pasto e di complessive sessantamila per i due pasti. Per incarichi di durata non inferiore a otto ore compete il rimborso di un solo pasto.

3. Oltre a quanto previsto dal comma 2, compete un importo pari al trenta per cento delle vigenti misure delle indennità orarie e giornaliere. Non è ammessa in ogni caso opzione per l'indennità di trasferta in misure, orarie o giornaliere, intere.

4. Nei casi di missione continuativa nella medesima località di durata non inferiore a trenta giorni è consentito il rimborso delle spese per il pernottamento in residenza turistico-alberghiera, di categoria corrispondente a quella ammessa per l'albergo, sempreché risulti economicamente più conveniente rispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima località.

5. I limiti di spesa per i pasti di cui al comma 2 sono rivalutati annualmente, a decorrere dal 1° gennaio 1991, in relazione ad aumenti intervenuti nel costo della vita in base agli indici ISTAT, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.

6. Il personale delle diverse qualifiche e gradi, inviato in missione al seguito e per collaborare con dipendenti di qualifica o grado più elevati o facente parte di delegazione ufficiale dell'amministrazione, può essere autorizzato, con provvedimento motivato, a fruire dei rimborsi e delle agevolazioni previste per il dipendente in missione di qualifica o grado più elevati.

7. Al personale in trasferta che, nella località di missione, non possa consumare i pasti o pernottare per comprovate esigenze di servizio, risultanti dal provvedimento con cui la missione stessa è disposta, compete l'indennità di missione nella misura prevista dal comma 1 per ogni ventiquattro ore di permanenza fuori sede ed in ragione di un ventiquattresimo per le ore residuali ai sensi della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni *(b)*. L'indennità è ridotta del cinquanta per cento qualora il dipendente in missione è tenuto, a seguito di provvedimento dell'amministrazione, a fruire di vitto ed alloggio gratuiti forniti dall'amministrazione medesima.

8. Il termine di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472 *(c)*, è prorogato di un anno.

(a) Il comma 1 dell'art.1 del D.L. n. 379/1987 (Misure urgenti per la concessione di miglioramenti economici al personale militare e per la riliquidazione delle pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi collegato ed equiparato) è così formulato:

«1. Gli aumenti annui lordi derivanti dall'applicazione del presente decreto per i militari dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina e dell'Aeronautica, sino al grado di tenente colonnello compreso, rispetto allo stipendio base spettante al 31 dicembre 1985, sono così determinati:

Livello	Dal 1° gennaio 1986	Dal 1° gennaio 1987	Dal 1° gennaio 1988
V.	420.000	910.000	1.400.000
VI	510.000	1.105.000	1.700.000
VI-*bis*	555.000	1.202.000	1.850.000
VII.	600.000	1.300.000	2.000.000
VIII	810.000	1.755.000	2.700.000
VIII-*bis*	891.000	1.930.500	2.970.000».

(b) La legge n. 836/1973 reca: «Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali».

(c) Il comma 6 dell'art. 4 del D.L. n. 387/1987 (Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia) prevede che: «In relazione all'arruolamento straordinario per l'assunzione di tremila allievi agenti della Polizia di Stato indetto con bando del Ministro dell'interno 10 novembre 1986, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 4 marzo 1987, l'amministrazione ha facoltà di conferire, per non più di due anni dalla data di approvazione della graduatoria, ai candidati idonei, secondo l'ordine della graduatoria, oltre i posti messi a concorso anche quelli che risultano disponibili».

Art. 4.

1. Gli acconti corrisposti in applicazione del presente decreto saranno conguagliati in sede di attribuzione delle competenze definitivamente spettanti.

Art. 5.

1. Gli stipendi iniziali annui lordi dei dirigenti civili e militari dello Stato, delle categorie di personale ad essi equiparate, nonché dei dipendenti che godono dei trattamenti commisurati o rapportati a quelli dei dirigenti, risultanti dall'applicazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37 *(a)*, sono incrementati del quindici per cento con decorrenza 1° luglio 1990.

2. Alle categorie di personale destinatario dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37 *(a)*, si applica l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395 *(b)*. Si applica altresì l'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44 *(c)*.

3. L'orario ordinario di lavoro dei dirigenti delle Amministrazioni civili dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché dei dirigenti degli enti pubblici non economici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1987, n. 551 *(d)*, è stabilito in 36 ore settimanali. È soppressa la disposizione prevista dall'articolo 20, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 *(e)*.

(a) I commi 1 e 2 dell'art. 1 del D.L. n. 413/1989 (Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonché in materia di pubblico impiego) così recitano:

«1. A decorrere dal 1° gennaio 1989 ai dirigenti civili e militari dello Stato ed alle categorie di personale ad essi equiparate, ai dipendenti che godono di trattamenti commisurati o rapportati a quelli dei dirigenti, nonché al personale di magistratura, si applica l'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494.

2. Per le categorie di personale di cui al comma 1, ad eccezione del personale di magistratura, le misure degli stipendi iniziali annui lordi, in attesa dell'entrata in vigore della legge di riordino della dirigenza pubblica, sono incrementate del 15 per cento con decorrenza 1° marzo 1989. Il predetto incremento si applica ai professori e ai ricercatori universitari e al personale ad essi equiparato a decorrere dal 1° gennaio 1990».

L'art. 15 del D.P.R. n. 494/1987 innanzi citato ha inserito l'art. 54 nel D.P.R. n. 266/1987 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 marzo 1987 concernente il personale dipendente dai Ministeri) il cui testo è il seguente:

«Art. 54 *(Conglobamento di quota dell'indennità integrativa speciale)*. — 1. Con decorrenza dal 30 giugno 1988 verrà conglobata nello stipendio iniziale del livello in godimento alla stessa data una quota di indennità integrativa speciale pari a L. 1.081.000 annue lorde.

2. Con la medesima decorrenza la misura dell'indennità integrativa speciale spettante al personale in servizio è ridotta di L. 1.081.000 annue lorde.

3. Nei confronti del personale cessato dal servizio con decorrenza successiva al 30 giugno 1988, la misura dell'indennità integrativa speciale spettante, ai sensi dell'art. 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, ai titolari di pensione diretta, è ridotta a cura della competente Direzione provinciale del tesoro, dell'importo lordo mensile di L. 72.067. Detto importo, nel caso in cui l'indennità integrativa speciale è sospesa o non spetta, è portato in detrazione della pensione dovuta all'interessato.

4. Ai titolari di pensione di riversibilità aventi causa del personale collocato in quiescenza successivamente al 30 giugno 1988 o deceduto in attività di servizio a decorrere dalla stessa data, la riduzione dell'importo lordo mensile di L. 72.067 va operata in proporzione dell'aliquota di riversibilità della pensione spettante, osservando le stesse modalità di cui al comma 3. Se la pensione di riversibilità è attribuita a più compartecipi, la predetta riduzione va effettuata in proporzione alla quota assegnata a ciascun compartecipe».

(b) Il testo dell'art. 7 del D.P.R. n. 395/1988 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1988-90) è il seguente:

«Art. 7 *(Indennità integrativa speciale nella 13ª mensilità)*. — 1. A decorrere dall'anno 1990 l'indennità integrativa speciale mensile corrisposta al personale in servizio, in aggiunta alla tredicesima mensilità, è incrementata di un importo lordo pari a L. 48.400.

2. Il beneficio derivante dall'applicazione del comma 1 è proporzionalmente ridotto nei casi in cui la tredicesima mensilità non competa in misura intera».

(c) Il D.P.R. n. 44/1990 approva il regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 settembre 1989 concernente il personale del comparto Ministeri ed altre categorie di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68. Si trascrive il testo del relativo art. 16:

«Art. 16 *(Copertura assicurativa)*. — 1. In attuazione dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, le amministrazioni sono tenute a stipulare apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio.

2. La polizza di cui al comma 1 è rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nella assicurazione obbligatoria di terzi, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprietà del dipendente, nonché di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.

3. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà dell'amministrazione sono in ogni caso integrate con la copertura, nei limiti e con le modalità di cui ai commi 1 e 2, dei rischi di lesioni e decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.

4. I massimali delle polizze non possono eccedere quelli previsti, per i corrispondenti danni, dalla legge per l'assicurazione obbligatoria.

5. Gli importi liquidati dalle società assicuratrici in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e di quelle previste dal presente articolo sono detratti dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento».

(*d*) Il D.P.R. n. 551/1987 reca: «Adeguamento della disciplina dei dirigenti del parastato a quella dei dirigenti delle amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2, terzo comma, della legge 8 marzo 1985, n. 72».

(*e*) Il primo comma dell'art. 20 del D.P.R. n. 748/1972 (Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo) prevedeva che: «L'orario settimanale di lavoro previsto per la generalità degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato è maggiorato, per i dirigenti, di dieci ore settimanali, da ripartire in relazione alle esigenze del servizio».

Art. 6.

1. La normativa prevista dalla legge 24 febbraio 1986, n. 37 (*a*), in materia di indennità integrativa speciale è prorogata fino alla data del 31 dicembre 1991 per i dipendenti dello Stato e delle altre amministrazioni pubbliche, sottratti alla contrattazione collettiva prevista dalla legge 29 marzo 1983, n. 93 (*b*), e per il personale il cui trattamento giuridico è disciplinato direttamente da disposioni di legge.

(*a*) La legge n. 37/1986 reca: (Disposizioni in materia di indennità integrativa speciale). Si trascrive il testo del relativo art. 1:

«Art. 1. — 1. La disciplina dell'adeguamento retributivo al costo della vita, contenuta nell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, che ha recepito l'accordo intercompartimentale 18 dicembre 1985, si applica anche ai dipendenti dello Stato e delle altre amministrazioni pubbliche, aventi titolo all'indennità integrativa speciale, sottratti alla contrattazione collettiva prevista dalla legge 29 marzo 1983, n. 93, ed al personale il cui trattamento giuridico è disciplinato direttamente da disposizioni di legge.

2. Al personale richiamato nel precedente comma ed a quello di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, la disciplina di cui all'articolo 16 del decreto stesso si applica fino al 31 dicembre 1989».

(*b*) La legge n. 93/1983 è la legge quadro sul pubblico impiego.

Art. 7.

1. Il personale appartenente al comparto Ministeri assunto in esito a concorsi banditi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312 (*a*), per le qualifiche dell'ex carriera direttiva di consigliere o equiparate e superiori, nonché il personale che lo precede in ruolo, è inquadrato nella nona qualifica funzionale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1 della legge 7 luglio 1988, n. 254 (*b*), con effetto dal 31 dicembre 1990.

(*a*) La legge n. 312/1980 reca: «Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato». La predetta legge è entrata in vigore il 13 luglio 1980.

(*b*) Il testo dell'art. 1 della legge n. 254/1988 (Norme in materia di primo inquadramento nella nona qualifica funzionale per il personale appartenente al comparto ministeriale ed a quello delle aziende e delle amministrazioni dello Stato, nonché disposizioni transitorie per l'inquadramento nei profili professionali del personale ministeriale) è il seguente:

«Art. 1 (*Primo inquadramento nella nona qualifica funzionale del personale dipendente dai Ministeri*). — 1. In sede di prima applicazione delle disposizioni previste dagli articoli 20, 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, nella nona qualifica funzionale sono inquadrati, anche in soprannumero, a decorrere dal 1° gennaio 1987, i direttori aggiunti di divisione e qualifiche equiparate, nonché il personale che, alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, rivestiva la qualifica di direttore di sezione o equiparata ed il personale che alla predetta data aveva comunque maturato una effettiva anzianità di servizio nella carriera direttiva di almeno nove anni e sei mesi.

2. Nella nona qualifica sono, altresì, inquadrati gli appartenenti alla ex carriera direttiva assunti mediante concorso per l'esercizio di attività tecnico-professionali per le quali è richiesto il possesso di apposito diploma di laurea e relativo titolo di abilitazione professionale, anche se conseguito successivamente alla data di assunzione, con almeno cinque anni di effettivo servizio nell'esercizio della predetta attività.

3. Ai soli fini dell'inquadramento di cui al comma precedente, per le attività tecnico-professionali per le quali non è prevista l'abilitazione professionale, il possesso del requisito della frequenza di un anno di specializzazione a livello universitario richiesto dai relativi bandi di concorso è equiparato al titolo di abilitazione professionale.

4. Sono inoltre inquadrati nella nona qualifica i direttori, appartenenti all'ex carriera direttiva, preposti ad uffici, istituti o servizi di particolare rilevanza o di stabilimento non riservati a qualifiche dirigenziali, con almeno cinque anni di effettivo esercizio delle funzioni, il personale assunto per compiti di studio e ricerca ai sensi della legge 29 settembre 1962, n. 1483, transitato in ruolo in applicazione del combinato disposto degli articoli 30 e 31 della legge 11 luglio 1980, n. 312, con almeno cinque anni di effettivo servizio nell'esercizio delle predette attività, nonché il personale dell'ex carriera direttiva appartenente a profili professionali da ascrivere alla nona qualifica».

Art. 8.

1. Il personale dipendente dall'Azienda nazionale autonoma delle strade e dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo e dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, assunto in esito a concorsi, banditi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312 (*a*), per le qualifiche dell'ex carriera direttiva di consigliere o equiparate e superiori, nonché il personale che lo precede in ruolo, è inquadrato nella nona qualifica funzionale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 7 luglio 1988, n. 254 (*b*), con effetto dal 31 dicembre 1990.

2. L'inquadramento previsto dal comma 1 opera, con le stesse decorrenze e modalità, per il personale delle aziende autonome del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che abbia conseguito l'accesso a qualifiche della ex carriera direttiva in esito a concorsi banditi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 22 dicembre 1981, n. 797 (*c*), nonché per il personale che lo precede in ruolo.

3. All'onere complessivo derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in L. 6.065.000 per l'anno 1990 ed in annue L. 2.213.540.000 a decorrere dall'anno 1991, si provvede:

a) quanto a L. 280.000 per l'anno 1990 ed a L. 102.000.000 a decorrere dall'anno 1991, relativamente all'ANAS, a carico del capitolo 101 dello stato di previsione della spesa della predetta Azienda per l'anno finanziario 1990 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi;

b) quanto a L. 133.000 per l'anno 1990 ed a L. 48.540.000 a decorrere dall'anno 1991, relativamente ai Monopoli, a carico del capitolo 101 dello stato di previsione della spesa della predetta Amministrazione per l'anno finanziario 1990 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi;

c) quanto a L. 5.652.000 per l'anno 1990 ed a L. 2.063.000.000 a decorrere dall'anno 1991 per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 147 dello stato di previsione della spesa della predetta Amministrazione per l'anno finanziario 1990 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(a) La legge n. 312/1980 reca: «Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato». La predetta legge è entrata in vigore il 13 luglio 1980.

(b) Il testo dell'art. 3 della legge n. 254/1988 (Norme in materia di primo inquadramento nella nona qualifica funzionale per il personale appartenente al comparto ministeriale ed a quello delle aziende e delle amministrazioni dello Stato, nonché disposizioni transitorie per l'inquadramento nei profili professionali del personale ministeriale) è il seguente:

«Art. 3 *(Primo inquadramento nella nona qualifica funzionale del personale dipendente dalle aziende e dalle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo).* — 1. In sede di prima applicazione delle disposizioni previste dagli articoli 54, 55 e 57 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, nella nona qualifica funzionale sono inquadrati, anche in soprannumero, a decorrere dal 1° gennaio 1987, i direttori aggiunti di divisione e qualifiche equiparate, nonché il personale che, alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, rivestiva la qualifica di direttore di sezione o equiparata ed il personale che alla predetta data aveva comunque maturato una effettiva anzianità di servizio nella carriera direttiva di almeno nove anni e sei mesi.

2. Nella nona qualifica sono, altresì, inquadrati gli appartenenti alla ex carriera direttiva assunti mediante concorso per l'esercizio di attività tecnico-professionali per le quali è richiesto il possesso di apposito diploma di laurea e relativo titolo di abilitazione professionale, nonché il personale tecnico laureato, inquadrato nei ruoli ove è richiesta l'abilitazione professionale suddetta, con almeno cinque anni di effettivo servizio nell'esercizio della predetta attività.

3. Inoltre sono inquadrati nella nona qualifica i direttori ed i vice dirigenti di ottava qualifica o categoria appartenenti all'ex carriera direttiva, preposti ad uffici, istituti, stabilimenti non riservati a qualifiche dirigenziali o addetti a servizi di particolare rilevanza, con almeno cinque anni di effettivo esercizio delle funzioni, il personale assunto per compiti di studio e ricerca ai sensi della legge 29 settembre 1962, n. 1483, transitato il ruolo in applicazione del combinato disposto degli articoli 30 e 31 della legge 11 luglio 1980, n. 312, con almeno cinque anni di effettivo servizio nell'esercizio delle predette attività, nonché il personale dell'ex carriera direttiva appartenente a profili professionali da ascrivere alla nona qualifica».

(c) La legge n. 797/1981 reca: «Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo per il periodo maggio 1979-dicembre 1981 relativo ai dipendenti postelegrafonici e disposizioni riguardanti l'organizzazione e l'ordinamento del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici». Detta legge è entrata in vigore il 19 gennaio 1982, quindici giorni dopo la sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 4 gennaio 1982.

Art. 9.

1. Il profilo di «assistente socio-sanitario» della sesta qualifica dell'area funzionale socio-sanitaria per lo svolgimento delle mansioni di «infermiere professionale» è attribuito, nell'ambito delle vacanze organiche nel predetto profilo, al personale appartenente all'area funzionale socio-sanitaria, con profilo di «operatore socio-sanitario», che abbia superato l'esame di Stato per il conseguimento del diploma di infermiere professionale e ne faccia domanda entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per l'attribuzione del predetto profilo è data precedenza al personale che abbia conseguito il diploma di infermiere professionale in data più remota; a parità di data, si tiene conto del punteggio riportato nell'esame di Stato ed, a parità di punteggio, della maggiore anzianità di effettivo servizio nell'espletamento delle mansioni di infermiere generico.

2. Il personale rivestente i profili di «collaboratore tecnico» dell'area funzionale tecnico-scientifica e socio-sanitaria di settima qualifica, di «collaboratore amministrativo», «collaboratore amministrativo direttore di mensa e/o casa», «collaboratore contabile» dell'area funzionale amministrativo-contabile della medesima settima qualifica funzionale, di «collaboratore di elaborazione dati» dell'area funzionale delle strutture di elaborazione dati, di «collaboratore di biblioteca» dell'area funzionale delle biblioteche e di «collaboratore di ufficio tecnico» dell'area funzionale dei servizi generali tecnici e ausiliari — gruppo degli uffici tecnici — della stessa settima qualifica, munito del diploma di laurea o in servizio alla data del 1° luglio 1979 con le predette professionalità, è inquadrato, secondo l'anzianità di ruolo e con effetto dalla data del provvedimento di inquadramento, nei profili professionali corrispondenti di ottava qualifica funzionale, nei limiti delle dotazioni organiche stabilite per i profili medesimi, fino ad esaurimento degli aventi diritto.

3. Il personale appartenente alla sesta qualifica funzionale, rivestente i profili di «assistente amministrativo», «assistente contabile», «assistente tecnico», «assistente di elaborazione dati», «assistente bibliotecario», «assistente poligrafico», «assistente di ufficio tecnico», in servizio alla data del 1° luglio 1979, che abbia maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, una anzianità di servizio di almeno sei anni nei predetti profili, accede al profilo professionale della qualifica funzionale immediatamente superiore dell'area funzionale corrispondente a quella di appartenenza, previo superamento di corso di aggiornamento professionale, con esame finale, organizzato dalle singole università o istituzioni secondo programmi definiti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, nell'ambito dei posti vacanti e disponibili, secondo l'ordine di iscrizione nella graduatoria degli idonei ed, in prosieguo, man mano che si rendono disponibili i posti medesimi, fino ad esaurimento degli aventi diritto.

4. Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano al personale non docente del comparto delle università.

Art. 10.

1. I posti di organico relativi ai profili professionali dell'area informatica di nuova istituzione sono coperti, in prima applicazione delle disposizioni istitutive dell'area informatica e di individuazione dei profili professionali afferenti all'area stessa, mediante concorso interno riservato integralmente ai dipendenti in possesso dei requisiti prescritti secondo la disciplina stabilita dall'articolo 24, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347 *(a)*.

(a) Il sesto comma dell'art. 24 del D.P.R. n. 347/1983 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 29 aprile 1983 per il personale dipendente dagli enti locali) prevede che: «Fermo restando quanto previsto dal precedente terzo comma [il quale prevede che il 50% dei posti messi a concorso, arrotondato per eccesso, è riservato al personale in servizio presso l'ente appartenente alla qualifica funzionale immediatamente inferiore e con almeno 3 anni di anzianità nella qualifica, *n.d.r.*], gli enti possono prevedere nell'apposito regolamento, in accordo con le organizzazioni sindacali, i profili professionali che devono essere ricoperti, sulla base di esperienze professionali acquisibili all'interno dell'ente stesso, mediante procedure concorsuali interne».

Art. 11.

1. I bandi di concorso per la copertura dei posti vacanti nelle piante organiche provvisorie o definitive dei ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale, con esclusione delle posizioni funzionali relative al nono, decimo e undicesimo livello retributivo, devono prevedere una riserva nei confronti del personale in servizio di ruolo, nella misura massima del 50 per cento, arrotondabile all'unità superiore. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono indicati la percentuale dei posti riservati per i singoli concorsi, nonché i requisiti richiesti al personale in servizio per accedere ai relativi concorsi, in conformità a quanto previsto per i dipendenti civili dello Stato dalla legge 11 luglio 1980, n. 312 *(a)*.

(a) La legge n. 312/1980 reca: «Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato».

Art. 12.

1. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1990, n. 43 *(a)*, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«3. Nelle proposizioni annesse al decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1988, n. 285 *(b)*, dopo il primo comma dell'articolo 8 è aggiunto il seguente:

"Per i profili di collaboratore di amministrazione, collaboratore tecnico, ispettore di vigilanza, collaboratore di informatica, collaboratore socio-assistenziale e collaboratore professionale, assistente sanitario e operatore specializzato, i concorsi interni per il passaggio al profilo di qualifica immediatamente superiore sono espletati per titoli ed esami per un numero di posti complessivo pari al 25 per cento della dotazione organica complessiva dei citati profili di provenienza. A tali concorsi sono ammessi i dipendenti appartenenti agli anzidetti profili in possesso dei requisiti di cui agli articoli 1 e 7, comma secondo. Per l'ammissione al concorso riservato per il profilo di funzionario di amministrazione, in aggiunta ai requisiti di cui agli articoli 1, comma primo, e 7, comma secondo, è richiesta l'appartenenza alla categoria di concetto alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411 *(c)*. Contestualmente all'attribuzione dei nuovi profili ai vincitori dei concorsi interni, sono inquadrati nei medesimi profili dell'ottava qualifica i vincitori di concorsi per funzioni di collaborazione direttiva; sono altresì inquadrati nel profilo per il quale è prescritto il possesso del titolo abilitante all'iscrizione all'albo professionale i vincitori dei concorsi per i quali è richiesto tale requisito".

4. Gli inquadramenti derivanti dall'applicazione del comma 3 hanno effetto dal 1° luglio 1990 e comunque devono essere realizzati entro la vigenza contrattuale».

(a) Il D.P.R. n. 43/1990 approva il regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 2 agosto 1989 concernente il comparto del personale degli enti pubblici non economici. Si trascrive il testo del relativo art. 11, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 11 *(Ordinamento professionale)*. — 1. Ai profili professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1988, n. 285, sono apportate le modificazioni e le integrazioni specificate nell'allegato 1 al presente regolamento.

2. Gli enti provvedono, sulla base di nuove esigenze funzionali ed organizzative, a rideterminare le dotazioni organiche anche in conseguenza di quanto disposto dal comma 1.

3. *Nelle proposizioni annesse al decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1988, n. 285, dopo il primo comma dell'articolo 8 è aggiunto il seguente:*

"Per i profili di collaboratore di amministrazione, collaboratore tecnico, ispettore di vigilanza, collaboratore di informatica, collaboratore socio-assistenziale e collaboratore professionale, assistente sanitario e operatore specializzato, i concorsi interni per il passaggio al profilo di qualifica immediatamente superiore sono espletati per titoli ed esami per un numero di posti complessivo pari al 25 per cento della dotazione organica complessiva dei citati profili di provenienza. A tali concorsi sono ammessi i dipendenti appartenenti agli anzidetti profili in possesso dei requisiti di cui agli articoli 1 e 7, comma secondo. Per l'ammissione al concorso riservato per il profilo di funzionario di amministrazione, in aggiunta ai requisiti di cui agli articoli 1, comma primo, e 7, comma secondo, è richiesta l'appartenenza alla categoria di concetto alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411. Contestualmente all'attribuzione dei nuovi profili ai vincitori dei concorsi interni, sono inquadrati nei medesimi profili dell'ottava qualifica i vincitori di concorsi per funzioni di collaborazione direttiva; sono altresì inquadrati nel profilo per il quale è prescritto il possesso del titolo abilitante all'iscrizione all'albo professionale i vincitori dei concorsi per i quali è richiesto tale requisito".

4. *Gli inquadramenti derivanti dall'applicazione del comma 3 hanno effetto dal 1° luglio 1990 e comunque devono essere realizzati entro la vigenza contrattuale.*

5. Il personale assunto in esito a concorsi banditi anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, per qualifica della categoria direttiva equiparata a quella di collaboratore di cui al decreto medesimo è inquadrato, nella nona qualifica funzionale in conformità a quanto previsto dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 267, per le qualifiche inferiori a consigliere capo.

6. Per i profili professionali per i quali è previsto l'obbligo di selezione ai sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, sono fatte salve le percentuali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1988, n. 285, riservate al personale in servizio».

(b) Il D.P.R. n. 285/1988 reca: «Approvazione delle proposte formulate dalla commissione di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346, in ordine alle qualifiche funzionali ed ai profili professionali, nonché ai criteri concernenti l'attuazione del principio di inquadramento per i profili professionali del personale degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70».

(c) Il D.P.R. n. 411/1976 reca: «Disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70». Tale decreto è entrato in vigore 15 giugno 1976.

Art. 13.

1. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1990, n. 43 *(a)*, dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti:

«*12.* Gli enti istituiscono, con effetti economici dal 1° luglio 1990, per ciascuna professionalità ricompresa nella decima qualifica funzionale due livelli differenziati di professionalità, oltre l'iniziale, per un contingente pari al 40 per cento ed al 20 per cento della dotazione organica di ciascuna delle predette professionalità.

13. Ai predetti livelli differenziati di professionalità sono attribuiti rispettivamente i trattamenti iniziali annui lordi di L. 30.000.000 e di L. 40.000.000, ferme restando le maggiorazioni stipendiali previste al comma 7.

14. L'accesso ai livelli differenziati di professionalità avviene per concorso per titoli cui possono partecipare gli appartenenti di ciascuna professionalità della decima qualifica funzionale con almeno sei anni di effettivo servizio nel livello iniziale e dieci nel primo livello differenziato; per il personale in servizio al 1° luglio 1988, rispettivamente, sei e sedici anni nella qualifica.

15. Nel Passaggio al livello retributivo superiore competono, oltre al nuovo trattamento stipendiale, le maggiorazioni maturate ai sensi del comma 8 ed il salario di anzianità di cui all'articolo 15.».

(a) Il D.P.R. n. 43/1990 approva il regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 2 agosto 1989 concernente il comparto del personale degli enti pubblici non economici. Si trascrive il testo del relativo art. 14, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 14 *(Nuovi stipendi)*. — 1. I valori stipendiali annui lordi di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 267, comprensivi del conglobamento di L. 1.081.000 di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494, sono così stabiliti, a regime:

Qualifica	I	L.	6.081.000
»	II	»	6.981.000
»	III	»	7.981.000
»	IV	»	9.031.000
»	V	»	10.081.000
»	VI	»	11.331.000
»	VII	»	13.331.000
»	VIII	»	15.531.000
»	IX	»	18.071.000
»	X	»	19.081.000

2. Gli aumenti stipendiali annui lordi derivanti dall'applicazione dei nuovi trattamenti di cui al comma 1 sono attribuiti con decorrenza 1° luglio 1990.

3. Dal 1° luglio 1988 al 30 settembre 1989 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:

Qualifica	I	L.	152.000
»	II	»	190.000
»	III	»	252.000
»	IV	»	310.000
»	V	»	342.000
»	VI	»	392.000
»	VII	»	474.000
»	VIII	»	512.000
»	IX	»	592.000
»	X	»	632.000

4. Dal 1° ottobre 1989 al 30 giugno 1990 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:

Qualifica	I	L.	715.000
»	II	»	894.000
»	III	»	1.187.000
»	IV	»	1.459.000
»	V	»	1.609.000
»	VI	»	1.845.000
»	VII	»	2.231.000
»	VIII	»	2.410.000
»	IX	»	2.789.000
»	X	»	2.975.000

5. Dal 1° luglio 1990 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:

Qualifica	I	L.	1.200.000
»	II	»	1.500.000
»	III	»	2.000.000
»	IV	»	2.450.000
»	V	»	2.700.000
»	VI	»	3.100.000
»	VII	»	3.750.000
»	VIII	»	4.050.000
»	IX	»	4.690.000
»	X	»	5.000.000

6. Ciascuno degli aumenti di cui ai commi 3 e 4 ha effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo.

7. Per gli appartenenti alla decima qualifica funzionale in possesso dei requisiti di cui all'art. 15, comma quinto, della legge 20 marzo 1975, n. 70, il trattamento stipendiale annuo lordo, a regime, è articolato come segue:

Anni	Stipendio base	Maggiorazioni stipendiali	Totale
0	19.081.000	—	19.081.000
5	19.081.000	2.500.000	21.581.000
10	19.081.000	5.000.000	24.081.000
15	19.081.000	10.000.000	29.081.000
20	19.081.000	15.000.000	34.081.000
25	19.081.000	20.000.000	39.081.000
30	19.081.000	25.000.000	44.081.000
35	19.081.000	30.000.000	49.081.000

8. Gli aumenti annui lordi derivanti dall'applicazione dei nuovi trattamenti di cui al comma 7 sono attribuiti con decorrenza 1° luglio 1990.

9. Dal 1° luglio 1988 al 30 settembre 1989 gli incrementi di cui al comma 8 competono nella misura del 12 per cento.

10. Dal 1° ottobre 1989 al 30 giugno 1990 gli incrementi di cui al comma 8 competono nella misura del 60 per cento.

11. Dal 1° luglio 1990 competono i trattamenti annui lordi di regime.

12. *Gli enti istituiscono, con effetti economici dal 1° luglio 1990, per ciascuna professionalità ricompresa nella decima qualifica funzionale due livelli differenziati di professionalità, oltre l'iniziale, per un contingente pari al 40 per cento ed al 20 per cento della dotazione organica di ciascuna delle predette professionalità.*

13. *Ai predetti livelli differenziati di professionalità sono attribuiti rispettivamente i trattamenti iniziali annui lordi di L. 30.000.000 e di L. 40.000.000, ferme restando le maggiorazioni stipendiali previste al comma 7.*

14. *L'accesso ai livelli differenziati di professionalità avviene per concorso per titoli cui possono partecipare gli appartenenti di ciascuna professionalità della decima qualifica funzionale con almeno sei anni di effettivo servizio nel livello iniziale e dieci nel primo livello differenziato; per il personale in servizio al 1° luglio 1988, rispettivamente, sei e sedici anni nella qualifica.*

15. *Nel passaggio al livello retributivo superiore competono, oltre al nuovo trattamento stipendiale, le maggiorazioni maturate ai sensi del comma 8 ed il salario di anzianità di cui all'art. 15.*

16. Le indennità di coordinamento di cui all'art. 17, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 267, vanno determinate esclusivamente con riferimento al trattamento di cui al comma 7 e non rivestono carattere stipendiale.

17. Agli appartenenti della X qualifica funzionale, ramo legale, è attribuita a decorrere dal 1° luglio 1990 una indennità annua lorda di L. 1.000.000, 2.000.000 e 3.000.000 in ragione dei livelli di iscrizione agli albi professionali, rispettivamente, di procuratore legale, di avvocato e di avvocato abilitato al patrocinio davanti alle magistrature superiori. Tali indennità non rivestono carattere stipendiale».

Art. 14.

1. All'espletamento delle funzioni previste dall'articolo 301 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 787 *(a)*, provvedono anche i funzionari inquadrati nel profilo professionale 14 (collaboratore amministrativo contabile) fino alla completa attuazione della legge 11 luglio 1980, n. 312 *(b)*, e comunque non oltre il 31 dicembre 1990.

2. Limitatamente al periodo di effettivo svolgimento delle funzioni indicate nel comma 1 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1990, al personale interessato compete, in aggiunta al trattamento in godimento, un compenso mensile non utile a pensione di L. 300.000 lorde.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 500 milioni per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accontonamento «Interventi vari in favore della Giustizia».

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(a) Il testo dell'art. 301 del R.D. n. 787/1931 (Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena) è il seguente:

«Art. 301 *(Attribuzioni e doveri del ragioniere)*. — Il ragioniere tratta gli affari riguardanti la ragioneria, dirige e sorveglia il servizio di contabilità, del cui buon andamento è direttamente responsabile e provvede all'adempimento degli incarichi conferitigli per l'organizzazione e l'esecuzione del lavoro dei detenuti.

Egli appone il visto sui titoli di spesa emessi dal Direttore, se nulla trova da osservare, ed è corresponsabile dei titoli da lui vistati emessi in eccedenza alle aperture di credito conferite allo stabilimento o contenenti comunque delle irregolarità».

(b) La legge n. 312/1980 reca: «Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato».

Art. 15.

1. All'inquadramento previsto dall'articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44 *(a)*, si provvede in soprannumero, con le modalità previste dal primo e secondo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339 *(b)*, e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1981, n. 551 *(c)*, con compensazione delle posizioni soprannumerarie mediante indisponibilità di un corrispondente numero di posti nella qualifica iniziale.

(a) Il comma 2 dell'art. 22 del D.P.R. n. 44/1990 (Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 settembre 1989 concernente il personale del comparto Ministeri ed altre categorie di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68) prevede che: «Ai fini del recupero al servizio attivo del personale del ruolo dei segretari comunali in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, devono, prioritariamente, essere tenute presenti le disponibilità organiche nell'Amministrazione civile dell'interno».

(b) Il primo e il secondo comma dell'art. 8 del D.P.R. n. 339/1982 (Passaggio del personale non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia, ad altri ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato) sono così formulati:

«Il trasferimento del personale di cui agli articoli 1, 2 e 3 nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli di altre amministrazioni dello Stato, è disposto con decreto del Ministro interessato, di concerto col Ministro dell'interno, sentito il consiglio di amministrazione dell'amministrazione ricevente.

Quest'ultima può sottoporre il personale interessato a visita medica ed a prova teorica o pratica, secondo modalità da fissarsi con decreto del Ministro competente».

(c) Il testo dell'art. 2 del D.P.R. n. 551/1981 (Attuazione della delega prevista dall'art. 107 della legge 1° aprile 1981, n. 121, in materia di passaggio ad altre amministrazioni civili o ad altri corpi militari dello Stato del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza proveniente dal soppresso ruolo dei funzionari di pubblica sicurezza nonché dai disciolti Corpi della polizia femminile e delle guardie di pubblica sicurezza) è il seguente: «Art. 2. — L'accesso alla qualifica funzionale di livello superiore e la progressione nelle qualifiche dirigenziali del personale di cui all'articolo precedente avviene in soprannumero in conformità alle norme vigenti per i ruoli delle amministrazioni riceventi.

Gli avanzamenti da effettuare in soprannumero ai sensi del precedente comma sono determinati, di volta in volta, in proporzione pari al rapporto tra il numero dei posti disponibili nelle qualifiche funzionali o dirigenziali da conferire e il personale dei ruoli delle amministrazioni riceventi avente titolo all'accesso o alla progressione.

Ove non sia possibile assegnare almeno una unità per gli avanzamenti di cui al precedente comma, l'eventuale frazione è arrotondata per eccesso all'unità».

Art. 16.

1. Per il personale delle Forze di polizia cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121 *(a)*, l'adeguamento della corrispondenza dei livelli retributivi con le funzioni attribuite alle qualifiche ed ai gradi, secondo l'equiparazione prevista dalle disposizioni vigenti, sarà effettuato con apposito provvedimento legislativo con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 1991.

2. Ai fini della predisposizione dell'atto di iniziativa del Governo, il Ministro dell'interno acquisirà, per il personale della Polizia di Stato e per quello ad esso

equiparato, il parere di un'apposita commissione e, per il personale delle altre Forze di polizia, i pareri dei comandi generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, *del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria* e della Direzione generale dell'economia montana e delle foreste.

3. La commissione di cui al comma 2, istituita con decreto del Ministro dell'interno, è composta da un Sottosegretario di Stato per l'interno che la presiede o, per sua delega, da un dirigente generale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, da due dirigenti del Dipartimento della funzione pubblica, da due dirigenti del Ministero del tesoro e da quattro dirigenti in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, nonché da quattro rappresentanti ripartiti fra le organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale in proporzione al numero delle deleghe.

4. Ai fini della formulazione del parere di cui al comma 2, i comandi generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, *il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria* e la Direzione generale dell'economia montana e delle foreste sentiranno gli organi di rappresentanza secondo le normative previste dai rispettivi ordinamenti.

5. Il provvedimento legislativo di cui al comma 1 non dovrà determinare disallineamenti con quanto stabilito per gli altri pubblici dipendenti in attuazione dell'ottavo comma dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (*b*), e dovrà tener conto delle peculiari progressioni di carriera e dei benefici aggiuntivi attribuiti alle Forze di polizia.

(*a*) Il testo dell'art. 16 della legge n. 121/1981 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) è il seguente: «Art. 16 (*Forze di polizia*). — Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze:

a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza;

b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresì forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.

Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico soccorso».

(*b*) L'ottavo comma dell'art. 4 della legge n. 312/1980 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato) prevede che: «Il personale le cui attribuzioni, in base alla qualifica rivestita, corrispondono a quelle risultanti, per le nuove qualifiche, dai profili professionali di cui al precedente articolo 3, è inquadrato nelle qualifiche medesime, anche in soprannumero. Ove manchi una esatta corrispondenza di mansioni, si ha riguardo, ai fini dell'inquadramento, al profilo assimilabile della stessa qualifica».

Art. 17.

(Soppresso dalla legge di conversione)

Art. 18.

1. Ai fini della predisposizione e dell'attuazione dei progetti per recuperare efficienza e produttività nella pubblica amministrazione, nella provincia di Milano può essere costituito mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, un comitato metropolitano presieduto dal prefetto, composto dai dirigenti degli uffici periferici dello Stato e integrato da due esperti nominati dal Ministro per la funzione pubblica.

2. In particolare, il comitato metropolitano, ai fini di cui al comma 1, nell'ambito della quota parte dei finanziamenti assegnati ai progetti con utilizzo dei fondi di cui all'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (*a*):

a) individua le cause che impediscono il rapido ed efficace dispiegamento dell'azione amministrativa verificando la funzionalità, l'efficienza e la produttività delle strutture dell'amministrazione periferica dello Stato nella provincia;

b) sperimenta idonee procedure, eventualmente in deroga a quelle vigenti, intese a rendere più snella ed efficace l'azione amministrativa;

c) si avvale di centri specializzati pubblici o a partecipazione pubblica, o di enti o istituti privati particolarmente esperti nel settore.

3. I progetti, in materia di organizzazione e miglioramento dei servizi, possono essere anche a carattere integrato fra le diverse amministrazioni statali, dalle quali dipendono gli uffici periferici.

4. Il comitato metropolitano, sempre ai fini predetti, correlativamente alla durata di ciascun progetto, può assumere, in via sperimentale, personale con contratto a termine, a tempo pieno o parziale, entro un limite di spesa non superiore al cinque per cento dei fondi assegnati per l'attuazione del progetto. A tal fine non trova applicazione il disposto dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (*b*).

5. Il Ministro per la funzione pubblica, su richiesta motivata del comitato metropolitano, può autorizzare una deroga al limite predetto.

6. L'assunzione del personale avviene mediante ricorso alle graduatorie degli idonei per concorsi banditi in ambito locale dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. Qualora le graduatorie non sussistano oppure siano esaurite, il comitato metropolitano, entro il limiti indicati nei commi 4 e 5, procede all'assunzione attraverso selezione dei candidati in possesso dei titoli professionali preventivamente determinati dallo stesso comitato in rapporto alle mansioni richieste. La selezione è effettuata con questioni a risposta multipla o prove tecnico-pratiche. È garantita in ogni caso la pubblicità del reclutamento.

7. Per la realizzazione dei progetti il comitato metropolitano può stabilire forme di incentivazione a favore del personale incaricato dell'esecuzione del progetto medesimo, nel rispetto della quota parte di finanziamento destinata a tale scopo. Il riconoscimento degli incentivi è incompatibile con emolumenti fruiti dal personale agli stessi fini ed aventi pari natura.

8. Per l'elaborazione e l'attuazione dei progetti interagenti con gli uffici periferici statali, il comitato metropolitano può raggiungere intese con gli enti locali e con gli enti pubblici nazionali o territoriali.

9. Le attrezzature ed i beni acquisiti ed utilizzati per l'esecuzione dei progetti possono entrare a far parte, previa verifica di funzionalità, del patrimonio indisponibile delle amministrazioni interessate.

10. Il comitato metropolitano riferisce periodicamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica sullo svolgimento delle iniziative intraprese e sui risultati conseguiti.

11. Le determinazioni del comitato metropolitano che, limitatamente alla provvista di beni e servizi necessari all'attuazione dei progetti, possono essere assunte anche in deroga alle norme di contabilità dello Stato, vengono adottate con decreto del prefetto, previo parere favorevole del dirigente dell'ufficio o degli uffici periferici dello Stato interessati.

12. Il controllo sui decreti adottati dal prefetto è esercitato dalla delegazione regionale della Corte dei conti.

(a) Il testo dell'art. 26 della legge n. 67/1988 (Legge finanziaria 1988) è il seguente:

«Art. 26. — 1. Per il finanziamento dei progetti finalizzati all'ampliamento ed al miglioramento dei servizi, dei progetti sperimentali di tipo strumentale e per obiettivi, e dei progetti-pilota finalizzati al recupero della produttività, previsti rispettivamente dagli articoli 3, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del tesoro, un apposito fondo di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990.

2. I fondi di cui al comma 1 sono destinati, entro il limite massimo del 3 per cento, alla stipula delle convenzioni di cui al comma 6. Il fondo residuo è destinato, per il primo anno per il 50 per cento ai progetti finalizzati di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, e per il 50 per cento ai progetti-pilota di cui all'art. 13 del suddetto decreto; per il secondo anno, è destinato per il 50 per cento ai progetti finalizzati, per il 20 per cento ai progetti sperimentali di tipo strumentale e di risultato, di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, e per il 30 per cento ai progetti-pilota.

3. I progetti finalizzati ed i progetti-pilota di cui al precedente comma 1 dovranno essere realizzati nei seguenti settori e per i seguenti scopi:

a) fisco, per conseguire tempestivi adempimenti istituzionali da parte degli uffici finanziari dello Stato;

b) catasto, per consentire eque valutazioni dei patrimoni immobiliari e il loro aggiornamento;

c) previdenza sociale pubblica e privata, per impedire l'evasione contributiva, nonché per eliminare gradualmente le procedure arretrate e garantire la tempestività delle liquidazioni e delle decisioni amministrative;

d) informatizzazione della Pubblica amministrazione, al fine di consentire integrazioni tra le diverse amministrazioni ed evitare gli sprechi;

e) protezione civile e tutela ambientale, per raggiungere la maggiore efficienza dei mezzi e del personale;

f) tutela e recupero del patrimonio artistico.

4. I predetti progetti dovranno contenere:

a) un piano di spesa con l'indicazione delle disponibilità finanziarie utilizzabili, indicando distintamente le somme in conto competenza e quelle in conto residui;

b) gli obiettivi che si intendono conseguire in termini di produttività, con dettagliate analisi sul rapporto costi-risultati e costi-attività;

c) le caratteristiche qualitative e quantitative delle risorse umane da applicare alla gestione dei progetti, con l'indicazione, ove necessario, di un piano di formazione ed aggiornamento professionali, di mobilità anche intercompartimentale e territoriale sulla base delle indicazioni fornite ai sensi del comma 3, ipotizzando attività lavorative per turni o a tempo parziale laddove fosse necessario, nonché le modifiche procedurali essenziali ai fini del conseguimento degli obiettivi indicati;

d) i livelli di dirigenza amministrativa e tecnica cui viene affidata la responsabilità dell'attuazione dei progetti;

e) i criteri operativi per poter elaborare indici di valutazione idonei a rilevare l'efficienza degli apparati e dei servizi pubblici.

5. Per i progetti strumentali e di risultato, finalizzati al recupero di produttività ex art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, le amministrazioni interessate sono tenute ad indicare in via preventiva le economie di spesa che, attraverso i progetti, si impegnano a realizzare. Tali economie, una volta realizzate, vengono conteggiate nell'ambito del finanziamento assegnato ai progetti medesimi.

6. Il Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con le amministrazioni interessate e sentiti l'Osservatorio del pubblico impiego, di cui alla legge 22 agosto 1985, n. 444, e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, avvalendosi anche di centri specializzati esterni pubblici o a controllo pubblico, mediante la stipulazione di apposite convenzioni, promuove, seleziona e coordina i progetti, ne controlla l'attuazione e verifica i risultati conseguiti. Alle convenzioni sovrintende un apposito comitato tecnico-scientifico, nel quale sono rappresentati il Dipartimento della funzione pubblica e l'Osservatorio per il pubblico impiego, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

7. la predisposizione dei progetti di cui al presente articolo dovrà comunque essere completata entro il termine di cinque mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

8. Le spese per il finanziamento dei progetti e per le convenzioni di cui ai commi precedenti sono finanziate con l'utilizzo del fondo indicato al comma 1 mediante l'iscrizione, con decreti del Ministro del tesoro, in appositi capitoli di bilancio anche di nuova istituzione. Il Ministro del tesoro è altresì autorizzato, mediante proprio decreto, ad apportare le variazioni in diminuzione ai capitoli di spesa per i quali si siano realizzate le economie previste dal comma 5».

(b) Il teso dell'art. 16 della legge n. 56/1987 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro), come modificato dall'art. 4, commi 4-*bis* e 4-*quinquies*, del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160, è il seguente:

«Art. 16 (Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti pubblici). — 1. *Le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attività in una o più regioni, le province, i comuni e le unità sanitarie locali effettuano le assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità che abbiano la professionalità eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. Essi sono avviati numericamente alla selezione secondo l'ordine delle graduatorie risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti.*

2. i lavoratori di cui al comma 1 hanno facoltà di iscriversi nella lista di collocamento di una seconda circoscrizione, anche di altra regione, mantenendo l'iscrizione presso la prima. L'anzianità maturata presso quest'ultima viene riconosciuta ai fini della graduatoria.

3. Gli avviamenti vengono effettuati sulla base delle graduatorie circoscrizionali, ovvero, nel caso di enti la cui attività si esplichi nel territorio di più circoscrizioni, con riferimento alle graduatorie delle circoscrizioni interessate e, per gli enti la cui attività si esplichi nell'intero territorio regionale, con riferimento alle graduatorie di tutte le circoscrizioni della regione, secondo un sistema integrato definito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 4.

4. Le modalità di avviamento dei lavoratori nonché le modalità e i criteri delle selezioni tra i lavoratori avviati sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

5. Le amminstrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attività in più regioni, per i posti da ricoprire nella sede centrale, procedono all'assunzione dei lavoratori di cui al comma 1 mediante selezione sulla base della graduatoria delle domande presentate dagli interessati. Con il decreto di cui al comma 4 sono stabiliti i criteri per la formazione della graduatoria unica nonché i criteri e le modalità per la informatizzazione delle liste.

6. Le offerte di lavoro da parte della pubblica amministrazione sono programmate in modo da rendere annuale la cadenza dei bandi, secondo le direttive impartite dal Ministro per la funzione pubblica.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno valore di principio e di indirizzo per la legislazione delle regioni a statuto ordinario.

8. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le assunzioni presso le Forze armate e i corpi civili militarmente ordinati».

Art. 19.

1. È elevata da dodici a ventiquattro mesi la durata del contratto di diritto privato stipulato per l'assunzione, prevista dall'articolo 9 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160 (*a*), di 2.000 unità di personale impiegatizio. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 67 miliardi per l'esercizio 1991 e lire 22 miliardi per l'esercizio 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4577 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1990 e corrispondente capitolo per gli anni successivi, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 52, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (*b*).

(*a*) Il testo dell'art. 9 del D.L. n. 86/1988 (Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonché per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale) è il seguente:

«Art. 9. — 1. Fino alla data del 31 dicembre 1989, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al fine di provvedere alle necessità di ammodernamento e potenziamento dei propri servizi centrali e periferici per l'attuazione di quanto previsto dalla legge 28 febbraio 1987, n. 56, anche mediante l'utilizzo delle tecnologie atte alla costituzione di un sistema informatico sull'intero territorio nazionale, può stipulare direttamente contratti e convenzioni per l'acquisizione di impianti e attrezzature, programmi e consulenza progettuale e tecnico-organizzativa, con soggetti pubblici, università, centri di ricerca o soggetti privati di comprovata esperienza nel settore specifico e di documentata idoneità tecnica, anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, alla legge 30 marzo 1981, n. 113, al decreto-legge 7 novembre 1981, n. 631, convertito dalla legge 26 dicembre 1981, n. 784, con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio.

2. Al fine di fronteggiare urgenti ed indilazionabili esigenze funzionali degli uffici del lavoro e della massima occupazione e delle loro sezioni circoscrizionali, connesse con l'approntamento dei mezzi strumentali per realizzare il sistema informatico delle procedure di avviamento al lavoro ed in particolare di quelle previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1987, n. 392, emanato in attuazione dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato ad assumere, in via eccezionale, con contratto di diritto privato di durata non superiore a dodici mesi, duemila unità di personale da adibire a mansioni impiegatizie. All'assunzione delle predette unità si provvede mediante concorsi, su base regionale, per titoli e colloquio su materie attinenti alle mansioni da svolgere. Alla individuazione dei titoli da valutare e delle materie oggetto del colloquio si provvede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Il bando di concorso è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le procedure concorsuali devono concludersi entro novanta giorni dalla data di insediamento delle commissioni esaminatrici. In quanto compatibili trovano applicazione le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 18 agosto 1986, in materia di snellimento delle procedure concorsuali. I lavoratori sono assunti nel numero di mille unità per lo svolgimento di mansioni attinenti al IV livello funzionale e nel numero di mille unità per lo svolgimento di mansioni attinenti al VI livello funzionale, secondo la ripartizione territoriale determinata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Essi devono avere età compresa tra i 18 e i 35 anni, fatti salvi i casi di elevazione del limite di età previsti dalle norme vigenti ed essere in possesso di diploma di scuola media inferiore se da destinare a mansioni corrispondenti a quelle del IV livello retributivo-funzionale o del diploma di scuola media superiore se da destinare a mansioni corrispondenti a quelle del VI livello retributivo-funzionale. Il trattamento economico ad essi spettante è quello previsto rispettivamente per il IV ed il VI livello retributivo di cui all'art. 46, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266.

(*Il comma 3 è stato soppresso dalla legge di conversione*).

3-*bis*. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale riferisce al Parlamento, entro sessanta giorni dalla conclusione del periodo di dodici mesi previsto per l'effettuazione delle attività alle quali sono destinate le duemila unità di personale da assumere ai sensi del comma 2, sullo stato di attuazione del programma di informatizzazione degli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché sui risultati conseguiti mediante la stipula dei contratti e l'affidamento delle convenzioni di cui al comma 1.

4. Per la piena attuazione della politica attiva dell'impiego, secondo le disposizioni contenute nella legge 28 febbraio 1987, n. 56, sulla riforma del mercato del lavoro, nonché per il recupero dell'evasione contributiva e per lo sviluppo dell'attività di vigilanza sulla corretta applicazione delle norme in materia di lavoro, è attivato il Fondo di incentivazione previsto dal combinato disposto dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, e dell'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, in favore del personale dipendente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Detto Fondo è iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a decorrere dall'anno finanziario 1988. Sul Fondo gravano anche i compensi da corrispondere al personale dirigente e dei ruoli ad esaurimento per le esigenze di cui al presente comma. Le modalità di attribuzione e ripartizione del Fondo sono determinate d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, tenendo conto della professionalità e delle particolari condizioni di impiego, di disagio e di rischio del personale.

5. Ai fini della corresponsione dei benefici economici derivanti dall'applicazione del comma 4 e del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, si osserva l'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

6. All'onere di lire 80 miliardi, per l'anno 1988, derivante dall'attuazione dei commi 2 e 4, nella rispettiva misura di lire 50 miliardi per il comma 2 e di lire 30 miliardi per il comma 4, si provvede a carico delle disponibilità finanziarie di cui all'art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, il suddetto importo è versato su apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata dello Stato per l'anno finanziario 1988, ai fini della sua iscrizione nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

6-*bis*. Le somme non impegnate nel corrente anno possono essere impegnate nell'anno 1989.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

(*b*) Il comma 52 dell'art. 15 della legge n. 67/1988 (Legge finanziaria 1988) è così formulato: «52. Per un periodo di cinque anni, a decorrere dal 1° gennaio 1988, alle imprese industriali manifatturiere, anche artigiane e cooperative, già esistenti alla data del 1° ottobre 1987, le quali occupino non più di 100 lavoratori con contratto a tempo indeterminato e procedano, entro il 31 dicembre 1990, a nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, spetta, per ogni lavoratore assunto ed occupato in aggiunta ai lavoratori a tempo indeterminato risultanti in organico alla data del 1° ottobre 1987, un contributo di L. 3.600.000 per ciascuno degli anni 1988, 1989, 1990, di L. 2.880.000 per l'anno 1991 e di L. 2.160.000 per l'anno 1992. Il suddetto contributo, nel caso di assunzione di donne, nonché di assunzione di uomini disoccupati da più di 12 mesi e di età compresa tra i 25 e i 40 anni, è rispettivamente aumentato di L. 600.000, L. 480.000 e L. 360.000. Il predetto contributo è proporzionato alla durata effettiva del rapporto di lavoro ed il suo ammontare, in caso di lavoro a tempo parziale, è corrispondentemente ridotto. Esso non concorre a formare la base imponibile ai fini dell'applicazione delle imposte sul reddito. Il suddetto contributo è concesso ed erogato secondo modalità stabilite dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con il Ministro del tesoro e non spetta alle imprese di cui all'art. 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64, per la durata dell'esenzione ivi prevista. L'impresa è tenuta a rimborsare il contributo percepito per il singolo lavoratore nel caso in cui quest'ultimo venga licenziato nei sei mesi successivi alla sua assunzione. Il contributo non è cumulabile con analoghi contributi disposti dalle regioni meridionali. Il contributo di cui al presente comma è concesso per le assunzioni effettuate in aree, ricomprese nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, individuate dal CIPE, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, tenuto conto dei livelli di disoccupazione nelle aree stesse presenti. Il relativo onere, valutato in lire 350 miliardi annui, è posto a carico dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64».

Art. 20.

1. *All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, escluso quello di cui agli articoli 8 e 14, valutato in lire 4.947 miliardi per l'anno 1990 ed in lire 416.200 milioni a decorrere dall'anno 1991, si provvede per l'anno 1990, quanto a lire 1.200 miliardi, mediante utilizzo delle somme conservate in conto residui, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 10 novembre 1989, n. 367 (a), sul capitolo 6868 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno e, quanto a lire 3.747 miliardi, mediante riduzione dello stanziamento iscritto sul medesimo capitolo 6868 per l'anno medesimo. Per gli anni 1991-1993 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al citato capitolo 6868 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991.*

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 5, 11 e 12, provvedono gli enti pubblici interessati, all'uopo utilizzando le disponibilità dei propri bilanci provenienti dai conferimenti operati a carico del bilancio dello Stato o quelle affluite nei propri bilanci in relazione alle specifiche attività degli enti stessi.

(*a*) Il comma 4 dell'art. 3 della legge n. 367/1989 (Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle aziende autonome per l'anno finanziario 1989) aggiunge il comma 29-*bis* all'art. 3 della legge di bilancio 24 dicembre 1988, n. 542, del seguente tenore: «29-*bis*. Le somme iscritte ai capitoli numeri 6868 e 6869 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo, con variazioni compensative nel conto dei residui passivi».

Art. 21.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

91A0565

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco sull'indennizzo dei beni italiani trasferiti allo Stato marocchino, firmato a Rabat il 25 maggio 1982.

Il giorno 18 gennaio 1991 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica previsto per l'entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco sull'indennizzo dei beni italiani trasferiti allo Stato marocchino, firmato a Rabat il 25 maggio 1982, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 12 luglio 1984, n. 348, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 21 luglio 1984.

In conformità all'art. 6, l'accordo è entrato in vigore in data 18 gennaio 1991.

91A0580

Soppressione dell'ambasciata d'Italia in Porto Principe (Repubblica di Haiti)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

(*Omissis*).

EMANA
il seguente decreto:

Articolo unico

L'ambasciata in Porto Principe (Repubblica di Haiti) è soppressa a decorrere dal 9 dicembre 1990.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 19 settembre 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*
CARLI, *Ministro del tesoro*

Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 1991
Registro n. 2 Esteri, foglio n. 101

91A0578

Modificazioni alle circoscrizioni territoriali del consolato generale in Lugano, dei vice consolati in Chiasso e Locarno e dell'agenzia consolare in Bellinzona (Svizzera).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(*Omissis*).

Decreta:

Art. 1.

La circoscrizione territoriale del consolato generale d'Italia in Lugano è modificata come segue: il distretto di Lugano, con i circoli di Lugano, Ceresio, Carona, Magliasina, Agno, Sessa, Sonvico, Vezia, Breno, Pregassona, Tesserete e Taverne.

Art. 2.

La circoscrizione territoriale del vice consolato d'Italia in Chiasso è determinata come segue: il distretto di Mendrisio, con i circoli di Mendrisio, Balerna, Caneggio, Stabio e Riva San Vitale.

Art. 3.

La circoscrizione territoriale del vice consolato d'Italia in Locarno è determinata come segue: il distretto di Locarno, con i circoli di Locarno, Isole, Onsernone, Gambarogno, Melezza, Navegna, Verzasca, e il distretto di Vallemaggia, con i circoli di Rovana, Maggia e Lavizzara.

Art. 4.

La circoscrizione territoriale dell'agenzia consolare d'Italia in Bellinzona è modificata come segue: il distretto di Bellinzona, con i circoli di Bellinzona, Ticino e Giubiasco; il distretto di Riviera, con il circolo di Riviera; il distretto di Blenio, con i circoli di Malvaglia, Castro e Olivone; il distretto di Leventina, con i circoli di Giornico, Faido, Quinto e Airolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed avrà effetto a decorrere dal 1° febbraio 1991.

Roma, 25 gennaio 1991

p. *Il Ministro:* LENOCI

91A0579

MINISTERO DEL TESORO

N. 24

Corso dei cambi del 4 febbraio 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1101,900	1101,900	1102 —	1101,900	1101,900	1101,900	1101,750	1101,900	1101,900	1101,90
E.C.U.	1545,050	1545.050	1546 —	1545,050	1545,050	1545,050	1545 —	1545,050	1545,050	1545,05
Marco tedesco	752,730	752,730	752,50	752,730	752,730	752,730	752,690	752,730	752,730	752,73
Franco francese	220,930	220,930	221,50	220,930	220,930	220,930	220,950	220,930	220,930	220,93
Lira sterlina	2180 —	2180 —	2182 —	2180 —	2180 —	2180 —	2178,950	2180 —	2180 —	2180 —
Fiorino olandese	667,980	667,980	668,50	667,980	667,980	667.980	667.970	667,980	667,980	667,98
Franco belga	36,553	36,553	36.60	36,553	36.553	36,553	36,560	36,553	36,553	36,56
Peseta spagnola	11,946	11,946	11,94	11,946	11,946	11,946	11,949	11,946	11,946	11,95
Corona danese	195,300	195,300	195,25	195,300	195.300	195,300	195,260	195,300	195,300	195,30
Lira irlandese	1999,800	1999,800	1999 —	1999,800	1999,800	1999,800	1999,700	1999,800	1999,800	—
Dracma greca	7,036	7,036	7.05	7,036	7,036	7,036	7,034	7,036	7,036	—
Escudo portoghese	8,512	8,512	8 52	8.512	8,512	8,512	8,512	8,512	8,512	8,51
Dollaro canadese	947,150	947,150	950 —	947,150	947,150	947,150	947,150	947,150	947,150	947,15
Yen giapponese	8,407	8,407	8.38	8,407	8,407	8,407	8,408	8,407	8,407	8,41
Franco svizzero	880,500	880,500	880.50	880,500	880,500	880.500	880,500	880,500	880,500	880,50
Scellino austriaco	107,020	107,020	107 —	107,020	107,020	107,020	107,024	107,020	107,020	107,02
Corona norvegese	192,210	192,210	192 —	192,210	192,210	192,210	192,220	192,210	192,210	192,21
Corona svedese	200,560	200,560	201.50	200,560	200,560	200,560	200,660	200,560	200,560	200,56
Marco finlandese	308,850	308,850	309,50	308,850	308,850	308,850	309,040	308,850	308,850	—
Dollaro australiano	860,200	860,200	862 —	860,200	860,200	860,200	859,800	860,200	860,200	860,20

Media dei titoli del 4 febbraio 1991

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	68,950
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	98,800
» 12% (Beni Esteri 1980)	101,625
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,700
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	97,400
» » » 22- 6-1987/91	96,700
» » » 18- 3-1987/94	82,125
» » » 21- 4-1987/94	81,550
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	95,025
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,625
» » » 10% 18- 4-1987/92	98.075
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	97,450
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	92,625
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	94,075
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	93,025
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,975
» » » TR 2,5% 1983/93	93,775
Certificati di credito del Tesoro Ind. 18- 2-1986/91	99,975
» » » » 1- 3-1984/91	99,975
» » » » 18- 3-1986/91	99,950
» » » » 1- 4-1984/91	100 —
» » » » 1- 5-1984/91	100,125
» » » » 1- 6-1984/91	100,125
» » » » 1- 7-1984/91	100,025
» » » » 1- 8-1984/91	100,350
» » » » 1- 9-1984/91	100,325
» » » » 1-10-1984/91	100,325
» » » » 1-11-1984/91	100,275
» » » » 1-12-1984/91	100,250
» » » » 1- 1-1985/92	100,100
» » » » 1- 2-1985/92	100,300
» » » » 18- 4-1986/92	100,375
» » » » 19- 5-1986/92	100,200

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito	del Tesoro	Ind.		20- 7-1987/92	100,150
»	»	»	»	19- 8-1987/92	100,125
»	»	»	»	1-11-1987/92	99,925
»	»	»	»	1-12-1987/92	99,875
»	»	»	»	1- 1-1988/93	99,600
»	»	»	»	1- 2-1988/93	99,875
»	»	»	»	1- 3-1988/93	99,750
»	»	»	»	1- 4-1988/93	99,750
»	»	»	»	1- 5-1988/93	100 —
»	»	»	»	1- 6-1988/93	100 —
»	»	»	»	18- 6-1986/93	99,375
»	»	»	»	1- 7-1988/93	100,300
»	»	»	»	17- 7-1986/93	99,150
»	»	»	»	1- 8-1988/93	100,400
»	»	»	»	19- 8-1986/93	98,500
»	»	»	»	1- 9-1988/93	99,925
»	»	»	»	18- 9-1986/93	98,375
»	»	»	»	1-10-1988/93	99,925
»	»	»	»	20-10-1986/93	98,725
»	»	»	»	1-11-1988/93	99,975
»	»	»	»	18-11-1986/93	98,950
»	»	»	»	19-12-1986/93	100,025
»	»	»	»	1- 1-1989/94	99,675
»	»	»	»	1- 2-1989/94	99,925
»	»	»	»	1- 3-1989/94	99,700
»	»	»	»	15- 3-1989/94	99,450
»	»	»	»	1- 4-1989/94	99,325
»	»	»	»	1- 9-1988/94	98,850
»	»	»	»	1-10-1987/94	98,825
»	»	»	»	1-11-1988/94	98,650
»	»	»	»	1- 1-1990/95	98,550
»	»	»	»	1- 2-1985/95	99,900
»	»	»	»	1- 3-1985/95	97,850
»	»	»	»	1- 3-1990/95	98,225
»	»	»	»	1- 4-1985/95	97,425
»	»	»	»	1- 5-1985/95	97,475
»	»	»	»	1- 5-1990/95	98,100
»	»	»	»	1- 6-1985/95	97,275
»	»	»	»	1- 7-1985/95	98,475
»	»	»	»	1- 7-1990/95	98,050
»	»	»	»	1- 8-1985/95	97,425
»	»	»	»	1- 9-1985/95	97,250
»	»	»	»	1-10-1985/95	97,475
»	»	»	»	1-11-1985/95	97,550
»	»	»	»	1-12-1985/95	97,800
»	»	»	»	1- 1-1986/96	97,900
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	101 —
»	»	»	»	1- 2-1986/96	98,375
»	»	»	»	1- 3-1986/96	98,350
»	»	»	»	1- 4-1986/96	98 —
»	»	»	»	1- 5-1986/96	97,950
»	»	»	»	1- 6-1986/96	98,200
»	»	»	»	1- 7-1986/96	97,875
»	»	»	»	1- 8-1986/96	97,150
»	»	»	»	1- 9-1986/96	97,275
»	»	»	»	1-10-1986/96	95,625
»	»	»	»	1-11-1986/96	95,750
»	»	»	»	1-12-1986/96	96,775
»	»	»	»	1- 1-1987/97	96,100
»	»	»	»	1- 2-1987/97	96,300
»	»	»	»	18- 2-1987/97	95,950
»	»	»	»	1- 3-1987/97	96,275
»	»	»	»	1- 4-1987/97	95,875
»	»	»	»	1- 5-1987/97	95,875
»	»	»	»	1- 6-1987/97	96,350
»	»	»	»	1- 7-1987/97	95,950
»	»	»	»	1- 8-1987/97	95,925
»	»	»	»	1- 9-1987/97	96,975

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni	Tesoro	Pol.	12,50%	1- 3-1991	100 —
»	»	»	11,50%	1-11-1991	98,975
»	»	»	11,50%	21-12-1991	98,975
»	»	»	9,25%	1- 1-1992	97,700
»	»	»	9,25%	1- 2-1992	97,650
»	»	»	11,00%	1- 2-1992	98,400
»	»	»	9,15%	1- 3-1992	97,725
»	»	»	12,50%	17- 3-1992	99,375
»	»	»	9,15%	1- 4-1992	97,025
»	»	»	11,00%	1- 4-1992	97,875
»	»	»	12,50%	1- 4-1992	99,425
»	»	»	12,50%	1- 4-1990/92	99,325
»	»	»	12,50%	18- 4-1992	99,350
»	»	»	9,15%	1- 5-1992	96,775
»	»	»	11,00%	1- 5-1992	97,575
»	»	»	12,50%	1- 5-1992	99,275
»	»	»	12,50%	17- 5-1992	99,250
»	»	»	9,15%	1- 6-1992	96,650
»	»	»	10,50%	1- 7-1992	98,675
»	»	»	11,50%	1- 7-1992	98,025
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	97,850
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	98,975
»	»	»	12,50%	1-10-1992	98,950
»	»	»	12,50%	1- 2-1993	99,300
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	98,375
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	98,150
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	97,850
»	»	»	12,50%	1-10-1993	97,850
»	»	»	12,50%	1-11-1993	97,825
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	97,875
»	»	»	12,50%	17-11-1993	97,850
»	»	»	12,50%	1-12-1993	97,675
»	»	»	12,50%	1- 1-1994	97,825
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	97,275
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	97,375
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	97,150
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94	96,950
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/94	97,025
»	»	»	12,50%	1- 7-1990/94	97 —
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/97	94,200
»	»	»	12,50%	16- 6-1990/97	93,975

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	16- 7-1984/91	11,25%	100 —
»	»	»	»	21- 9-1987/91	8,75%	98,375
»	»	»	»	21- 3-1988/92	8,50%	97 —
»	»	»	»	26- 4-1988/92	8,50%	97,350
»	»	»	»	25- 5-1988/92	8,50%	97 —
»	»	»	»	22-11-1984/92	10,50%	101,200
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60%	98,450
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	99,325
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	98 —
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	94,600
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	94,500
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	94,500
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	97 —
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	93,600
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	94 —
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	95,725
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	92,300
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	96,800
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	90,675
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	95,900
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	96,300
»	»	»	»	26-10-1989/94	10,15%	96,725
»	»	»	»	22-11-1989/94	10,70%	103,400
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11,15%	104,025
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	95,825

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

91M04021

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI PISA

Facoltà di lettere e filosofia:

storia dell'età dell'illuminismo.

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di magistero:

metodologia delle scienze sociali;
psicologia sociale.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

chimica generale ed inorganica;
fisica sperimentale.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

91A0581

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Costituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Friuli-Venezia Giulia

Con decreto 22 gennaio 1991 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, è stato costituito il comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Friuli-Venezia Giulia.

91A0582

Costituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Abruzzo

Con decreto 23 gennaio 1991 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, è stato costituito il comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Abruzzo.

91A0583

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1990 il dott. Riccardo Murgia è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Transmerci a r.l.», con sede in Cagliari, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 29 febbraio 1988 in sostituzione del dott. Giacobbe De Murtas.

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1990 il dott. rag. Riccardo Murgia è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Spiga d'Oro» a r.l., con sede in Sassari, via G. M. Augioj, 34, sciolta, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con precedente decreto del 4 giugno 1984, in sostituzione del dott. Giovanni Sanna che ha rinunciato all'incarico.

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1990 il dott. Antonio Aledda è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa agricola «San Giacomo Maggiore», con sede in Perdaxius-Narcao (Cagliari), sciolta, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con precedente decreto del 25 gennaio 1958, in sostituzione del dott. Franco Giuseppe Mozzi che ha rinunciato all'incarico.

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1990 il dott. Garravetta Salvatore è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Villaggio Gloria», con sede in Cosenza, sciolta, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con precedente decreto del 17 giugno 1981, in sostituzione del dott. Casula Aldo che ha rinunciato all'incarico conferitogli.

91A0584

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle regioni Veneto, Abruzzo e Sardegna.

Con i decreti ministeriali emanati nelle date appresso indicate è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 590/81, la esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi riportati a fianco di ciascuna provincia:

Decreto ministeriale n. 90/00308 del 25 gennaio 1991

REGIONE VENETO
(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle opere di bonifica)

Padova: piogge alluvionali dal 22 giugno 1989 al 31 luglio 1989 nel territorio dei comuni di Agna, Anguillara Veneta, Arquà, Petrarca, Arre, Bagnoli di Sopra, Baone, Barbona, Battaglia Terme, Boara Pisani, Borgoricco, Bovolenta, Cadoneghe, Campodarsego, Campodoro, Camposampiero, Candiana, Carceri, Casale di Scodosia, Cittadella, Codevigo, Correzzola, Curtarolo, Este, Galzignano Terme, Granze, Limena, Lozzo Atestino, Masi, Megliadino San Fidenzio, Megliadino San Vitale, Merlara, Mestrino, Monselice, Montagnana, Ospedaletto Euganeo, Pernumia, Piacenza D'Adige, Piazzola Sul Brenta, Piove di Sacco, Pozzonovo, Rovolon, San Giorgio delle Pertiche, San Martino di Lupari, Sant'Elena, Sant'Urbano, Santa Giustina in Colle, Santa Margherita D'Adige, Selvazzano Dentro, Solesino, Stanghella, Teolo, Torreglia, Tribano, Urbana, Vescovana, Vighizzolo D'Este, Vigonza, Villa del Conte, Villa Estense, Villafranca Padovana, Vo.

Rovigo: piogge persistenti dal 1° giugno 1989 al 30 agosto 1989 nel territorio dei comuni di Adria, Ariano Polesine, Arquà Polesine, Badia Polesine, Bagnolo di Po, Calto, Canaro, Canda, Castelguglielmo, Castelmassa, Castelnovo Bariano, Ceneselli, Ceregnano, Contarina, Corbola, Costa di Rovigo, Crespino, Donada, Fiesso Umbertiano, Frassinelle Polesine, Fratta Polesine, Gavello, Giacciano con Baruchella, Guarda Veneta, Lendinara, Loreo, Lusia, Pettorazza Grimani, Polesella, Pontecchio Polesine, Porto Tolle, Rovigo, Salara, San Bellino, San Martino di Venezze, Stienta, Taglio di Po, Trecenta, Villadose, Villamarzana, Vilanova del Ghebbo.

Venezia: piogge persistenti dal 22 giugno 1989 al 25 giugno 1989, dal 1° luglio 1989 al 5 luglio 1989 nel territorio dei comuni di Annone Veneto, Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Caorle, Cavarzere, Chioggia, Cona, Dolo, Iesolo, Marcon, Mira, Mirano, Musile di Piave, Pianiga, Portogruaro, San Donà di Piave, Santo Stino di Livenza, Scorzè, Venezia.

Vicenza: piogge persistenti dal 2 luglio 1989 al 4 luglio 1989 nel territorio dei comuni di Agugliaro, Albettone, Asigliano Veneto, Campiglia dei Berici, Noventa Vicentina, Orgiano, Poiana Maggiore, Sossano.

Decreto ministeriale n. 90/00310 del 25 gennaio 1991

REGIONE ABRUZZO
(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle opere di bonifica)

Chieti: piogge alluvionali dal 14 novembre 1990 al 16 novembre 1990 nel territorio dei comuni di Giuliano Teatino, Liscia, San Buono.

Pescara: piogge alluvionali dal 14 novembre 1990 al 16 novembre 1990 nel territorio del comune di Abbateggio.

Decreto ministeriale n. 90/00286 del 25 gennaio 1991

REGIONE SARDEGNA
(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni, strutture aziendali)

Cagliari:

tromba d'aria del 26 luglio 1990 nel territorio del comune di Pula;

grandinate del 1° agosto 1990, del 3 agosto 1990, del 28 agosto 1990 nel territorio dei comuni di Decimomannu, Dolianova, Donori, Gesico, Lunamatrona, Mandas, Monastir, Pauli Arbarei, Samassi, Sant'Andrea Frius, Sarroch, Selegas, Senorbi, Serdiana, Serramanna, Siddi, Soleminis, Suelli, Ussana, Villasor;

piogge alluvionali del 1° agosto 1990, del 3 agosto 1990, del 28 agosto 1990 nel territorio dei comuni di Guamaggiore, Sarroch;

piogge alluvionali del 9 ottobre 1990 nel territorio dei comuni di Carbonia, Domus De Maria, Siliqua, Teulada.

Le regioni Veneto, Abruzzo e Sardegna ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederanno alla delimitazione dei territori danneggiati ed alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi previste dalla legge n. 590 del 15 ottobre 1981, e successive modificazioni ed integrazioni.

91A0586

Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle regioni Liguria, Toscana e Campania.

Con i decreti ministeriali emanati nelle date appresso indicate è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 590/1981, la esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi riportati a fianco di ciascuna provincia:

Decreto ministeriale n. 90/00285 del 25 gennaio 1991

REGIONE LIGURIA
(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni)

La Spezia: grandinate del 7 agosto 1990, del 28 agosto 1990 nel territorio dei comuni di Ameglia, Bolano, Castelnuovo Magra, Monterosso al Mare, Ortonovo, Sarzana.

Decreto ministeriale n. 90/00284 del 25 gennaio 1991

REGIONE TOSCANA
(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni, strutture aziendali)

Grosseto: grandinate del 18 luglio 1990, del 1° settembre 1990 nel territorio dei comuni di Gavorrano, Grosseto, Roccastrada.

Livorno: piogge alluvionali del 4 ottobre 1990 nel territorio dei comuni di Collesalvetti, Livorno, Rosignano Marittimo.

Siena: grandinate del 1° agosto 1990 nel territorio del comune di Pienza.

Decreto ministeriale n. 90/00309 del 25 gennaio 1991

REGIONE CAMPANIA
(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle strutture interaziendali, opere di bonifica)

Avellino:

piogge alluvionali del 10 aprile 1990, dell'11 aprile 1990, del 21 aprile 1990, del 22 aprile 1990 nel territorio dei comuni di Bagnoli Irpino, Cassano Irpino, Castelfranci, Montella, Montemarano, Nusco, Volturara Irpina;

piogge alluvionali del 21 settembre 1990 nel territorio dei comuni di Cervinara, Mercogliano, Ospedaletto d'Alpinolo, Pietrastornina, San Martino Valle Caudina, Sant'Angelo a Scala, Summonte.

Le regioni Liguria, Toscana e Campania ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederanno alla delimitazione dei territori danneggiati ed alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi previste dalla legge n. 590 del 15 ottobre 1981, e successive modificazioni ed integrazioni.

91A0585

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Deliberazioni concernenti interventi nel settore bieticolo-saccarifero

Il CIPE, nella seduta del 20 dicembre 1990, ha deliberato l'aggiornamento del piano bieticolo-saccarifero, ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 209, confermando, inoltre, le direttive per l'attuazione degli interventi della Ribs di cui alla propria delibera del 12 giugno 1984.

Ha altresì approvato l'integrazione al programma degli interventi nazionali dell'AIMA per il 1991, relativa all'attuazione di interventi nel settore bieticolo-saccarifero; le relative spese, previste nella misura di 108 miliardi di lire, per l'importo perequativo, e di 42 miliardi, per gli oneri finanziari, graveranno sulle disponibilità di bilancio dell'AIMA per l'anno 1991.

Il CIPE, inoltre, ha autorizzato la Ribs a sottoscrivere quote sociali della cooperativa Copro B, per un importo pari a 30 milioni di lire, al fine di consentire il perseguimento degli obiettivi di salvaguardia dei livelli produttivi ed occupazionali facenti capo allo stabilimento della cooperativa Copro A, gestito con contratto di affitto dalla cooperativa Copro B.

91A0588

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Ammissione di programmi di imprese alle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica ai sensi dell'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Il CIPI, con deliberazione adottata nella seduta del 15 gennaio 1991, ha ammesso alle agevolazioni del Fondo per l'innovazione tecnologica, i programmi presentati dalle imprese sotto elencate, alle condizioni e secondo le modalità indicate:

DARIO MANULI S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: film estensibile LLPE: ricerca e sperimentazione di nuovi prodotti e relativi standards; introduzione di un sistema di controllo elettronico altamente innovativo del processo; verifica sperimentale con un nuovo sistema di confezionamento.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 24 aprile 1990.

Luogo di esecuzione: San Pietro Mosezzo (Novara).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 1.342.409.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 6 luglio 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1991.

ELETTRONICA VENETA S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: Progetto Modul System 2000 - innovativo laboratorio elettronico interdisciplinare, polivalente ad uso didattico.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 24 aprile 1990.

Luogo di esecuzione: Motta di Livenza (Treviso).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 401.723.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° marzo 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1990.

FILIPPO FOCHI S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: rilevanti avanzamenti tecnologici nello sviluppo di sistemi informativi globali per l'organizzazione e la modellazione di strategie nell'ingegneria internazionale dei grandi impianti industriali.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 24 aprile 1990.

Luogo di esecuzione: Bologna.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 9.838.632.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 15 settembre 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 15 settembre 1992.

GASPARINI S.R.L., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: avanzato centro modulare flessibile e a controllo elettronico per il taglio di lamiere con cesoie a squadra e la movimentazione automatica dei materiali, integrabile con altre isole di lavorazione.

Ammissibilità (ex art. 16 legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 24 aprile 1990.

Luogo di esecuzione: Istrana (Treviso).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.181.020.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° settembre 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1990.

Condizione: aumento di capitale sociale nella misura necessaria al raggiungimento del valore di almeno 0,50 dell'indice di compatibilità finanziaria prospettica di cui alla delibera citata in premessa. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunicherà alla segreteria del CIPI l'attuazione di detta condizione.

ISTITUTO SIEROVACCINOGENO ITALIANO - I.S.I. S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: messa a punto di nuove specialità medicinali biologiche, chimico-farmaceutiche, vaccini per uso umano con innovazioni sia di processo produttivo sia di via di somministrazione.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 24 aprile 1990.

Luogo di esecuzione: S. Antimo (Napoli).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 1.251.337.000 da imputarsi alla quota Sud;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1991.

NARDINI S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: progetto e realizzazione di impianti universali computerizzati e modulari per produzione di membrane impermeabilizzanti.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 24 aprile 1990.

Luogo di esecuzione: Mignagola di Carbonera (Treviso).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 603.050.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° giugno 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 1° giugno 1990.

OFFICINE GALILEO S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: studio e sviluppo di una macchina automatica utilizzante innovative tecniche optoelettroniche ed architetture di calcolo ad alte prestazioni per applicazioni metrologiche dimensionali.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 24 aprile 1990.

Luogo di esecuzione: Campi Bisenzio (Firenze).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 27,5% dei costi ammessi, pari a L. 1.391.224.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 27,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1991.

OLIVETTI SYNTHESIS S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: innovazioni di processo produttivo ad alta affidabilità e flessibilità su arredi per ufficio.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 24 aprile 1990.

Luogo di esecuzione: Massa.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 1.359.750.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1989.

SALCHI S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuovi polimeri e nuove vernici per applicazioni «coil coating» su laminati metallici.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 24 aprile 1990.

Luogo di esecuzione: Burago di Molgora (Milano).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 739.378.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1991.

S.C.M. S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: nuovi sistemi flessibili integrati ad elevata produttività per la fabbricazione automatica di pannelli ed infissi in legno.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 24 aprile 1990.

Luogo di esecuzione: Villa Verucchio (Forlì).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 4.108.875.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1991.

SELECO S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: grandi schermi.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 24 aprile 1990.

Luogo di esecuzione: Pordenone.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 55% dei costi ammessi, pari a L. 1.307.900.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° ottobre 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 settembre 1990.

Inoltre il CIPI approva le seguenti modifiche:

Delibera adottata dal CIPI in data 9 febbraio 1984 e modificata il 19 giugno 1985 e 19 dicembre 1989 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Montedipe S.r.l., concernente: innovazione di processo e di prodotto di materiali speciali a base stirenica - capitolo II: innovazione tecnologica nel campo del polistirolo antiurto e copolimeri SAN.

Modifica da apportare: importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 1.578.088.000.

Delibera adottata dal CIPI in data 8 giugno 1983 e modificata il 19 giugno 1985 e 19 dicembre 1989 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Montedipe S.r.l., concernente: innovazione di processo e di prodotto di materiali speciali a base stirenica - Capitolo III: innovazione tecnologica nel campo del polistirolo espandibile.

Modifica da apportare: importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 1.051.813.000.

Delibera adottata dal CIPI in data 18 dicembre 1986 e modificata il 28 maggio 1987 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Omis due S.p.a., concernente: sviluppo di linee automatiche per la smaltatura con tecnologia a secco ed umido per la decorazione, la selezione, l'imballaggio e pallettizzazione di prodotti ceramici differenziati (piastrelle, stoviglieria) con dispositivi elettronici di gestione e controllo.

Modifica da apportare: si conferma l'ammissione alle agevolazioni del fondo del programma presentato dalla società Omis due S.p.a., a seguito della fusione per incorporazione di questa nella Golden Agricola S.p.a. e successiva modificazione della denominazione sociale in Omis due S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 4 dicembre 1986 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Mait S.p.a., concernente: Innovazione nelle tecnologie di perforazione a percussione e rotazione tramite integrazione e sviluppo di sistemi di comando e controllo con un'unica soluzione di macchina operatrice.

Modifica da apportare: si conferma l'ammissione alle agevolazioni del fondo del programma presentato dalla società Mait S.p.a., a seguito della fusione per incorporazione di questa nella Imm.re Civetta S.p.a. e successiva modificazione della denominazione sociale in Mait S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 8 giugno 1983 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Chimica Augusta S.p.a., concernente: innovazioni di processo per i prodotti capofamiglia della detergenza.

Modifica da apportare: denominazione sociale: Enimont Augusta S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 8 giugno 1983 e modificata il 13 marzo 1987, 20 luglio 1988 e 2 maggio 1989 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Enichem Tecnoresine S.p.a., concernente: innovazioni di processo per tecnopolimeri.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Montedipe S.r.l., a seguito del conferimento a quest'ultima del ramo aziendale della Enichem Tecnoresine S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 8 giugno 1983 e modificata il 19 giugno 1985 e 8 aprile 1987 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Enichem Tecnoresine S.p.a., concernente: sviluppo prodotto e processo ABS.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Montedipe S.r.l., a seguito del conferimento a quest'ultima del ramo aziendale della Enichem Tecnoresine S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 12 giugno 1984 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Officine meccaniche Pavesi & C. S.p.a., concernente: nuove tecnologie nel controllo dell'automazione di sistemi flessibili di produzione, in particolare, sviluppo di sistemi di controllo elettronico per macchine per produzione di motori elettrici.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Pavesi S.r.l., a seguito della fusione per incorporazione della Officine meccaniche Pavesi & C. S.p.a. nella Luglio Due 89 S.r.l. e successiva modificazione della denominazione sociale in Pavesi S.r.l.

Delibera adottata dal CIPI in data 25 ottobre 1984 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società S.A.I.E.T. - Società applicazioni industriali elettroniche e telefoniche S.p.a., concernente: sistema telematico integrato multifunzione (STIM).

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società S.A.I.E.T. S.p.a., a seguito della fusione per incorporazione della S.A.I.E.T. - Società applicazioni industriali elettroniche e telefoniche S.p.a. nella FIN-PI S.p.a. e successiva modificazione della denominazione sociale in S.A.I.E.T. S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 21 dicembre 1988 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Officine meccaniche Pavesi & C. S.p.a., concernente: innovazione di prodotto nel campo dei sistemi per la gestione, il controllo e la diagnosi di linee di produzione.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Pavesi S.r.l., a seguito della fusione per incorporazione della Officine meccaniche Pavesi & C. S.p.a. nella Luglio Due 89 S.r.l. e successiva modificazione della denominazione sociale in Pavesi S.r.l.

Delibera adottata dal CIPI in data 18 dicembre 1986 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Acna - Chimica organica S.p.a., concernente: sviluppo di intermedi organici per pigmenti, fibre, materie plastiche, fitofarmaci.

Modifica da apportare: importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 1.565.623.000.

Delibera adottata dal CIPI in data 22 ottobre 1987 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Ceramiche senesi S.p.a., concernente: innovazione tecnologica di processo per la fabbricazione di apparecchi igienico-sanitari in porcellana vetrificata.

Modifica da apportare:

luogo di esecuzione: Torrenieri (Siena); Avezzano (L'Aquila):

importo massimo: credito agevolato: 55% dei costi ammessi, pari a L. 1.660.180.000 di cui L. 1.006.780.000 da imputarsi alla quota Nord e L. 653.400.000 da imputarsi alla quota Sud.

Delibera adottata dal CIPI in data 28 marzo 1985 e modificata il 22 dicembre 1987, 19 maggio 1989 e 16 febbraio 1990 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Bull HN Information Systems Italia S.r.l., concernente: programma di innovazione tecnologica dello stabilimento H.I.S.I. di Calusco.

Modifica da apportare: ragione sociale: Bull HN Information Systems Italia S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 22 dicembre 1987 e modificata il 19 dicembre 1989 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Nuova Sesi Dabb S.r.l., concernente: innovazione di prodotto e processo nel campo dei film multistrato ad alta specializzazione applicativa per imballi alimentari e medicinali.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Sesi Dabb S.p.a., a seguito della fusione per incorporazione in essa della Nuova Sesi Dabb S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 10 luglio 1985 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Chimici Perdomini S.p.a., concernente: realizzazione di un impianto pilota di ultrafiltrazione da 2.000 l/ora di permeato.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Perdomini S.p.a., a seguito della fusione per incorporazione in questa della Chimici Perdomini S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 8 giugno 1983 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Mira Lanza S.p.a., concernente: studio per la produzione di nuovi attivatori nei detersivi.

Modifica da apportare: si conferma l'ammissione alle agevolazioni del fondo del programma presentato dalla società Mira Lanza S.p.a., a seguito della fusione per incorporazione di questa nella Benckiser S.p.a. e successiva modificazione della denominazione sociale in Mira Lanza S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 1° marzo 1985 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Mira Lanza S.p.a., concernente: studio per la futura produzione di nuovi builders per la sostituzione parziale o totale del tripolifosfato di sodio.

Modifica da apportare: si conferma l'ammissione alle agevolazioni del fondo del programma presentato dalla società Mira Lanza S.p.a., a seguito della fusione per incorporazione di questa nella Benckiser S.p.a. e successiva modificazione della denominazione sociale in Mira Lanza S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 12 febbraio 1987 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Mira Lanza S.p.a., concernente: studio di nuovi prodotti riguardanti la carta a secco e suoi materiali compositi derivati e innovazione tecnologica dei relativi processi produttivi.

Modifica da apportare: si conferma l'ammissione alle agevolazioni del fondo del programma presentato dalla società Mira Lanza S.p.a., a seguito della fusione per incorporazione di questa nella Benckiser S.p.a. e successiva modificazione della denominazione sociale in Mira Lanza S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 24 maggio 1990 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Sito S.p.a., concernente: nuova generazione di silenziatori per motociclette, in titanio, ad alte prestazioni costruiti utilizzando tecnologie mediate dall'industria aeronautica.

Modifica da apportare: denominazione sociale: Si.To S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 12 giugno 1984 e modificata il 2 maggio 1985 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Stamat S.p.a., concernente: meccanismo di sterzo a cremagliera per veicoli di ingombro e peso ridotto.

Modifica da apportare: ragione sociale: Stamat S.r.l.

Delibera adottata dal CIPI in data 3 luglio 1989 e modificata il 18 luglio 1989 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Enichem Augusta S.p.a., concernente: nuovo processo per la produzione di olefine dimere idrogenate.

Modifica da apportare: denominazione sociale: Enimont Augusta S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 15 aprile 1986 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Mec-Mor S.p.a., concernente: nuova macchina circolare elettronica per maglieria (progetto variate × 2500).

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Mec-Mor S.r.l., a seguito del conferimento del ramo aziendale della Mec-Mor S.p.a. alla Morvan meccanica S.r.l. e successiva modificazione della denominazione sociale in Mec-Mor S.r.l.

Delibera adottata dal CIPI in data 2 dicembre 1987 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Italiana olii e risi S.p.a., concernente: innovazioni di processo sotto forma d'automazione degli impianti e di organizzazione della produzione mediante un sistema integrato basato su calcolatori elettronici, nel campo della lavorazione della soja.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Cereol Italia S.r.l., a seguito della fusione per incorporazione della Italiana olii e risi S.p.a. nella Beghin Say S.r.l. e successiva modificazione della denominazione sociale in Cereol Italia S.r.l.

Delibera adottata dal CIPI in data 21 dicembre 1988 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Chemila S.r.l., in nome proprio e per conto della IFCI - Industria farmaceutica cosmetica italiana S.p.a., concernente: nuovo sistema completo di strumento e reagenti per analisi immunologiche completamente automatico.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Chemila S.r.l., in nome proprio e per conto della IFCI Clonesystems S.p.a., a seguito del conferimento del complesso aziendale della IFCI S.p.a. alla IFCI Clonesystems S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 19 giugno 1985 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Solex S.p.a., concernente: nuovi sistemi di alimentazione anche a controllo elettronico per motori di autoveicoli a benzina, benzina etilata ed alcool che permettano di ottenere bassi consumi e diminuzione dell'inquinamento.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Weber S.r.l., a seguito della cessione a questa dei risultati, delle conoscenze e del Know-how ottenuti da parte della società Solex S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 26 luglio 1990 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Sipcam S.p.a., concernente: nuova generazione di fitofarmaci a bassa tossicità e ridotto impatto ambientale.

Modifica da apportare: denominazione sociale: S.I.P.C.A.M. - Società italiana prodotti chimici e per l'agricoltura S.p.a., Milano.

Delibera adottata dal CIPI in data 8 giugno 1983 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Lark S.p.a., concernente: sviluppo di tecnologie per la produzione di sostanze intermedie e dei relativi principi attivi farmaceutici.

Modifica da apportare: denominazione sociale: Antibioticos S.p.a.

91A0562

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO
◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21
◇ **L'AQUILA**
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V. Rivera, 6
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA
◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA
◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23
◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA
◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA
◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA
◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO
◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA
◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA
◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE
◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE
◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI.E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE
◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
Libreria POLICARO
Via Mille, 16
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80
◇ **VERCELLI**
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46

PUGLIA
◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA
◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA
◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA
◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Libreria MARRADI
di Boninsegna Vega
Via Marradi, 207/A
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE
◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA
◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA
◇ **AOSTA**
Libreria MONTEMILIUS
Viale Conseil des Commis, 28

VENETO
◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . L. 315.000
- semestrale . . . . . L. 170.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . L. 56.000
- semestrale . . . . . L. 40.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . L. 175.000
- semestrale . . . . . L. 95.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . L. 56.000
- semestrale . . . . . L. 40.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . . L. 175.000
- semestrale . . . . . L. 95.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . . L. 600.000
- semestrale . . . . . L. 330.000

Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:
- annuale . . . . . L. 800.000

Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:
- annuale . . . . . L. 530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 70.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189